

RELAZIONE TECNICA

**PRESUPPOSTI E FONDAMENTI
DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ
DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS**

18 marzo 2004

INDICE

1.	Introduzione	2
2.	Legislazione e norme tecniche vigenti	4
3.	Gli incidenti da gas in Italia	5
4.	Le proposte del documento per la consultazione	8
5.	Il parere dell'Antitrust	10
6.	Principali esiti della consultazione.....	12
7.	Criteri e scopi del regolamento	16
8.	Aspetti generali del regolamento.....	17
9.	Gli accertamenti effettuati dai distributori	19
10.	Le verifiche effettuate dai Comuni.....	26
11.	La tutela della concorrenza.....	30
12.	La copertura dei costi.....	32
13.	Obblighi dei venditori	36
14.	Obblighi dei clienti finali.....	36
15.	Accertamenti di impianti di utenza nuovi.....	38
16.	Accertamenti di impianti di utenza modificati o riattivati	39
17.	Accertamenti di impianti di utenza in servizio	41
18.	Riepilogo delle disposizioni del regolamento	45
19.	Modifiche a precedenti provvedimenti dell'Autorità	50
20.	Tempi di attuazione del regolamento	50
21.	Valutazioni di impatto	51

1. Introduzione

La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) il potere di stabilire, attraverso proprie direttive, le condizioni tecniche, economiche e giuridiche di produzione ed erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; in particolare, l'Autorità al fine di garantire a tutti i clienti finali del servizio una eguale tutela:

- controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95);
- stabilisce ed aggiorna le tariffe di distribuzione, in relazione all'andamento del mercato, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale (articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95);
- emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti (articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95).

L'Autorità può quindi imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà.

L'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ha rafforzato tali poteri precisando che i distributori devono accertare attraverso personale tecnico la sicurezza degli impianti di utenza gas, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, ai fini della pubblica incolumità, sulla base di un regolamento, emanato dall'Autorità, che definisce le modalità di effettuazione degli accertamenti, la copertura dei relativi costi e la periodicità degli accertamenti stessi. Di tali indicazioni tiene conto il regolamento emanato dall'Autorità.

L'Autorità ritiene che in base a quanto disposto dalla legge n. 481/95 e per una eguale tutela dei clienti finali ai fini della pubblica incolumità il distributore debba accertare la sicurezza di tutti gli impianti di utenza a gas, compresi quelli in servizio; si evita in tal modo una disparità di trattamento, in termini di tutela dell'incolumità delle persone e della salvaguardia delle cose, tra i clienti finali che utilizzano impianti in servizio e quelli che utilizzano impianti nuovi o modificati, disparità che si accentuano in considerazione della potenziale maggiore pericolosità degli impianti in servizio, derivante dalla loro vetustà media.

Ai fini dell'emanazione del regolamento delle attività di accertamento degli impianti di utenza a gas ai fini della pubblica incolumità (di seguito: regolamento) l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione 13 giugno 2002 "Regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: documento per la consultazione), disponibile nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Nel documento per la consultazione sono state proposte soluzioni in merito ad una possibile regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di

utenza a gas, alcune delle quali sono state sviluppate nella versione preliminare di regolamento, allegata al documento stesso.

In relazione al documento per la consultazione, l'Autorità:

- a) ha richiesto un parere sulle proposte presentate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: Antitrust), come previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 481/95;
- b) ha esaminato le osservazioni inviate dai soggetti interessati e dalle associazioni che ne rappresentano gli interessi, con successivi approfondimenti attraverso incontri tecnici, stante l'elevata complessità della materia e il numero dei soggetti interessati (distributori, professionisti, installatori, associazioni di consumatori, ecc.) con interessi talvolta contrapposti su aspetti rilevanti della nuova disciplina.

Tenuto conto del parere formulato dall'Antitrust (capitolo 5), delle osservazioni presentate a seguito della consultazione (capitolo 6) e della valutazione dell'impatto della regolazione (capitolo 21), l'Autorità con la deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 emana il regolamento per tutte le imprese di distribuzione di gas (di seguito: distributori).

Il regolamento, che viene discusso in dettaglio nei capitoli dall'8 al 20, riguarda tutti gli impianti di utenza gas alimentati tramite rete di gasdotti locali da gas naturale o da gas di tipo diverso.

Il regolamento si aggiunge ai provvedimenti già emanati dall'Autorità in tema di sicurezza, di seguito riepilogati:

- a) la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata sul sito internet dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 47/00), con la quale l'Autorità ha tra l'altro disciplinato il pronto intervento (art. 15);
- b) la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel sito internet dell'Autorità e sul Supplemento ordinario, Serie generale, n. 2 della Gazzetta Ufficiale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 236/00) con la quale l'Autorità ha introdotto regole per le principali attività della distribuzione del gas ai fini della sicurezza (quali la documentazione cartografica dell'impianto di distribuzione, l'ispezione programmata delle reti, il controllo dell'odorizzazione del gas, il pronto intervento per segnalazioni di dispersione di gas a valle del punto di consegna del gas, la gestione e monitoraggio delle emergenze e degli incidenti da gas);
- c) la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel sito internet dell'Autorità e sul Supplemento ordinario, Serie generale, n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), con la quale l'Autorità, oltre a definire la nuova metodologia tariffaria per la distribuzione e la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, ha introdotto il riconoscimento di costi sostenuti dai distributori per interventi di promozione della sicurezza degli impianti di utenza; con la deliberazione 18 aprile 2002, n. 64/02 (di seguito: indicata come deliberazione n. 64/02), pubblicata nel sito internet dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 116 del 20 maggio 2002, sono state definite le modalità per il riconoscimento di tali costi;
- d) la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03, pubblicata nel sito internet dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 6 del 9 gennaio 2004, con

la quale l’Autorità ha introdotto l’obbligo di assicurazione a favore di ogni cliente finale civile del gas per infortuni, incendi e responsabilità verso terzi per danni derivanti dall'uso del gas fornito mediante una rete di distribuzione demandando al Comitato italiano Gas (di seguito: Cig) il compito di sottoscrivere un unico contratto di assicurazione nazionale.

2. Legislazione e norme tecniche vigenti

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71), ha fissato regole rilevanti in tema di sicurezza sia per l’attività di distribuzione del gas a mezzo di reti sia per gli impianti di utenza. La legge n. 1083/71 ha stabilito tra l’altro che:

“tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza” considerando poi realizzati come tali quelli *“secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG”*.

Le norme tecniche pubblicate dall’Uni regolamentano la progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo degli impianti di utenza a gas nuovi o modificati.

La successiva legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), cui hanno fatto seguito diversi regolamenti di attuazione, ha introdotto norme per la sicurezza degli impianti di utenza a gas per uso civile; essa, in particolare, stabilisce:

- a) l’obbligo per il committente i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di utenza a gas per uso civile di rivolgersi esclusivamente ad imprese iscritte nel registro delle ditte (R.D. 20 settembre 1934, n. 2011) o nell’albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443);
- b) l’abilitazione obbligatoria delle imprese di cui sopra, subordinato al possesso di particolari requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore o di un responsabile tecnico;
- c) l’obbligo, per gli impianti realizzati dalla data di entrata in vigore della legge n. 46/90, del rilascio al committente i lavori della Dichiarazione di conformità da parte della ditta abilitata;
- d) l’adeguamento alla regola dell’arte degli impianti realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge;
- e) l’attribuzione delle verifiche con sopralluogo sugli impianti di utenza, al fine di accertare il rispetto della legge n. 46/90, ai Comuni, alle unità sanitarie locali, ai Vigili del fuoco, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl);
- f) la previsione, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, che le violazioni alla legge n. 46/90 accertate mediante verifica vengano comunicate alla commissione di cui all’articolo 4 della legge stessa;
- g) la previsione che la violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte di un’impresa abilitata comporta, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione della medesima impresa dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane;
- h) più in generale sanzioni amministrative sia per i committenti sia per le ditte abilitate che risultassero inadempienti rispetto a quanto disposto dalla legge n. 46/90.

Per gli impianti di utenza a gas entrati in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 46/90 (13 marzo 1990), e non più modificati dopo tale data il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (di seguito: dPR n. 218/98) ha stabilito i criteri per definire un impianto di utenza realizzato precedentemente al 13 marzo 1990 sicuro ai sensi della legge n. 1083/71. Tali criteri sono:

- a) l' idoneità della ventilazione adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
- b) l' idoneità dell' aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
- c) l' efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi installati;
- d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
- e) la funzionalità e l' esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.

È stata quindi individuata una norma tecnica che stabilisce le modalità di verifica della sussistenza dei criteri sopra riportati negli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990. Manca invece una norma corrispondente per gli impianti entrati in servizio o modificati a partire dal 13 marzo 1990. I decreti e le disposizioni legislative che sono stati emessi ad oggi in materia di impianti a gas ad uso domestico hanno affermato la piena vigenza della legge n. 1083/71, anche dopo l' entrata in vigore della legge n. 46/90. Tale legge riguarda infatti la sicurezza degli impianti elencati nell' articolo 1 dalla legge medesima, diversamente dalla legge n. 1083/71 che ha come oggetto la sicurezza dell' impiego del gas combustibile per quanto attiene i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti.

A questa legislazione si aggiungono infine:

- a) le norme in materia di prevenzione incendi, tra le quali figura in particolare la legge n. 966/65, che pone tra l' altro l' obbligo agli enti ed ai privati di sottostare alle visite ed ai controlli di prevenzioni incendi per determinate attività nel caso di nuova installazione di impianti di utenza a gas e di modifiche di quelli esistenti;
- b) le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale 1 dicembre 1975.

3. Gli incidenti da gas in Italia

Il Cig cura il monitoraggio degli incidenti da gas in Italia dal 1988, raccogliendo le informazioni attraverso tre diversi canali:

- a) i distributori, per i quali la deliberazione n. 236/00 dell' Autorità ha previsto l' obbligo di comunicazione al Cig degli incidenti dei quali il distributore sia venuto conoscenza;
- b) la stampa, mediante l' esame di 650 testate;
- c) l' Assogasliquidi, mediante il monitoraggio degli incidenti da gas derivanti dall' uso, trasporto e manipolazione del Gpl realizzato sulla base di una convenzione stipulata con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del Ministero dell' Interno.

I dati raccolti dal Cig

- a) riguardano sia il gas distribuito a mezzo di rete sia il gas in bombole o piccoli serbatoi fissi;


- b) prendono in considerazione sia gli incidenti sulle reti di distribuzione sia quelli sugli impianti di utenza;
- c) classificano gli incidenti in base al tipo di gas, al periodo dell'anno, alla parte di impianto interessato, alla causa, alla tipologia di apparecchiatura coinvolta, alla natura.

Sulla base dei dati raccolti, il Cig elabora ogni anno una statistica degli incidenti da gas, alla cui predisposizione collaborano oggi, in forma permanente, le associazioni dei distributori (Anigas, Federgasacqua, Assogasliquidi), l'associazione dei costruttori di apparecchi e dispositivi (Anima), l'associazione nazionale delle industrie elettroniche ed elettriche (Anie), l'Istituto italiano del marchio di qualità (Imq), il Ministero dell'Interno e Snam Rete Gas.

La base statistica accumulata in questi anni consente di avere un metro di valutazione completo ed attendibile anche per quanto riguarda la sicurezza degli impianti di utenza, confermando un'attenzione del settore della distribuzione del gas alla sicurezza ed un indubbio effetto di prevenzione derivante dall'applicazione della legge n. 46/90, mediante verifiche più rigorose sulla conformità degli impianti interni alla normativa tecnica.

Limitando l'esame dei dati raccolti al periodo 1993-2002 (figura 1), il numero degli incidenti da gas su impianti di utenza come pure il numero dei decessi collegati ad essi manifesta una tendenza a diminuire, anche se sono presenti peggioramenti puntuali; tuttavia il miglioramento registrato negli anni 1996-2000 sembra essere seguito negli anni successivi da una fase di assestamento che lascia intendere la necessità di ulteriori sforzi sul fronte della sicurezza domestica.

Figura 1 – Incidenti da gas su impianti di utenza nel periodo 1993-2002



Sulla base degli esiti del monitoraggio relativo a tale periodo, le cause più ricorrenti degli incidenti sono state:

- l'inefficienza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (canne fumarie);
- la ventilazione dei locali non idonea;
- lo stato di manutenzione degli apparecchi utilizzatori precario o non conforme alla vigente legislazione e/o normativa;
- l'insufficiente cubatura o la non idoneità dei locali dove sono installati gli apparecchi utilizzatori.

Dall'esame dei dati più recenti relativi agli incidenti da gas accaduti nel triennio 2000-2002 risulta che (tabella 1):

- la maggior parte degli incidenti ha coinvolto un apparecchio utilizzatore del gas;
- le caldaie autonome sono coinvolte nell'incidente nel 30-40% dei casi;
- gli apparecchi di cottura sono coinvolti in un numero significativo di casi ma la frequenza degli incidenti mortali è drasticamente diminuita nel triennio.

Tabella 1 – Incidenti da gas su impianti di utenza - Anni 2000 - 2002

Parti dell'impianto interessate	Anno 2000		Anno 2001		Anno 2002	
	n. incidenti	n. decessi	n. incidenti	n. decessi	n. incidenti	n. decessi
Apparecchi di cottura	17	9	20	4	22	1
Scaldabagni unifamiliari	26	4	19	4	29	4
Stufe	7	1	14	8	11	3
Caldaie autonome	51	7	35	15	47	11
Impianti centralizzati	3	0	3	0	2	0
Impianto interno del gas	9	1	14	10	9	0
Totale	113	22	105	41	120	19

4. Le proposte del documento per la consultazione

Con il documento per la consultazione l'Autorità ha presentato proposte, anche in alternativa tra di loro, sui vari aspetti connessi con l'attività di accertamento degli impianti di utenza da parte dei distributori.

La versione preliminare di regolamento, presentata nell'Appendice C al documento per la consultazione (di seguito: versione preliminare), ha operato una scelta coerente tra le varie opzioni possibili contenute nel documento stesso al fine di facilitare l'invio delle osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati.

Rinviando al documento per la consultazione per la visione completa delle argomentazioni sottese ad ogni opzione presentata, vengono riepilogate in tabella 2 le principali proposte contenute nella versione preliminare al fine di facilitare la comprensione delle modifiche o integrazioni introdotte nel regolamento che verranno discusse in dettaglio nei paragrafi successivi.

Tabella 2 – Principali proposte contenute nella versione preliminare del regolamento

Periodo di riferimento	Anno termico dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo	
Impianti di utenza a gas interessati	Tutti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi e artigianali	
Gas distribuiti a rete interessati	Tutti	
Tipi di accertamento effettuati dal distributore	Documentale	Per impianti fino ai a 116 kW, su Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente; per portate termiche superiori, anche sull'autorizzazione al funzionamento rilasciato dal competente Comando dei Vigili del fuoco
	Con sopralluogo (tempo di preavviso al cliente finale: 10 giorni lavorativi)	A campione: 5-10% degli impianti di utenza accertati documentalmente nell'anno termico precedente
		Non a campione: effettuati a seguito di assenza o di incompletezza o di incongruenza della documentazione
Tempi di attivazione della fornitura	Aumentati di 2 giorni lavorativi rispetto alla deliberazione n. 47/00	
Accertamenti in occasione dell'attivazione della fornitura	Su impianti di utenza nuovi	Con esito positivo dell'accertamento; dopo 10 giorni lavorativi il cliente finale deve consegnare la Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente, pena la sospensione della fornitura
	Su impianti di utenza modificati e riattivati	Come per gli impianti di utenza nuovi, prevedendo in alternativa la presentazione della Scheda di presentazione dei risultati di cui all'Allegato II del decreto del Mica 26 novembre 1998
Accertamenti su impianti di utenza in servizio	Il distributore richiede entro il 31 marzo di ogni anno al 10% dei clienti finali allacciati al 31 dicembre dell'anno prima la Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o la Scheda dei risultati; l'accertamento non può essere ripetuto prima di 10 anni termici	Nel caso di mancato invio della documentazione da parte del cliente finale entro 6 mesi dalla data di richiesta, il distributore effettua entro i due mesi successivi l'accertamento con sopralluogo; in caso di esito negativo dell'accertamento sospende la fornitura
Sospensione della fornitura	In caso di riscontro nel sopralluogo di anomalie di classe 3 (massima pericolosità)	Comunicazione all'eventuale venditore, al cliente finale, all'eventuale ente locale che ha richiesto la sospensione della fornitura di gas, all'eventuale soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore di gas
Requisiti tecnico-professionali del	Personale tecnico dipendente	Requisiti previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90

personale tecnico incaricato per gli accertamenti	Personale tecnico esterno	Iscrizione nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Mica 6 aprile 2000
Norme tecniche di riferimento	Norme Uni o Cei	In assenza di norme tecniche, linee guida dell'ATIG
Tutela della concorrenza	Criteri di incompatibilità per l'accertatore rispetto al singolo impianto da accertare	Esserne il progettista, esserne l'installatore, esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni precedenti, esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni precedenti
	Scelta degli accertatori	Tra più soggetti, se personale esterno, dandone informazione agli Ordini e Collegi della provincia
	Attività nei servizi post-contatore	Svolte dal distributore con società separate
	Utilizzo delle informazioni	Il distributore non deve avvantaggiare società collegate
Copertura dei costi	Mediante tariffa nel secondo anno termico successivo a quello di effettuazione	Il documento per la consultazione prevede: <ul style="list-style-type: none"> • 10-20 euro per ogni accertamento documentale • 40-60 euro per ogni accertamento con sopralluogo
Obblighi di comunicazione	All'Autorità	Entro il 31 ottobre di ogni anno
	Ai Comuni	Entro il 31 ottobre di ogni anno
	A: Autorità Giudiziaria, Autorità di Polizia, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Asl, Vigili del fuoco	Nel caso di riscontro nell'accertamento con sopralluogo di anomalie di classe 3
Tempi di decorrenza	Impianti di utenza nuovi	Dal 60° giorno dalla data di pubblicazione
	Impianti di utenza modificati	Dal 180° giorno dalla data di pubblicazione
	Impianti di utenza in servizio	Dal 365° giorno dalla data di pubblicazione

5. Il parere dell'Antitrust

A seguito della richiesta dell'Autorità, l'Antitrust ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere relativo al documento per la consultazione e alle proposte in esso contenute.

In tale parere l'Antitrust ha espresso in particolare le seguenti osservazioni:

- a) la posizione del distributore non è spesso neutrale in relazione allo svolgimento degli accertamenti in quanto "la natura di imprese verticalmente integrate – a livello proprietario anche se non societario – nelle attività di vendita e nei servizi post-contatore che caratterizza tali imprese annulla di fatto tale supposta neutralità, non ritenendosi sufficiente la mera separazione societaria quale efficace

strumento per controllare gli incentivi unitari facenti capo alle imprese integrate”; “persiste infatti il razionale interesse ... alla realizzazione, ove possibile, di pratiche anticompetitive nei mercati contigui dell’offerta dei servizi post-contatore e della vendita di gas naturale, grazie all’indebito sfruttamento dei vantaggi competitivi che” al distributore “possono derivare dallo svolgimento di tale attività di servizio pubblico in regime di esclusiva”;

- b) con riferimento ai servizi post-contatore, “il mercato non presenta ... le caratteristiche di un mercato maturo, quanto piuttosto le peculiarità di un mercato in avvio” collegato al mercato della vendita di gas naturale dove può “essere ragionevolmente previsto che le variabili su cui si realizzerà la competizione non riguarderanno esclusivamente la componente prezzo, ... ma anche, e forse in maggior misura, la qualità del servizio - anche in termini di affidabilità e sicurezza della fornitura - e la capacità del fornitore di offrire una gamma integrata di servizi, tra i quali i servizi post-contatore”;
- c) per le precedenti osservazioni è “quindi opportuno restringere l’ambito degli obblighi di accertamento in capo ai distributori unicamente ad attività di verifica documentale”;
- d) e come ulteriore conseguenza “si ritiene preferibile che l’eventuale attuazione di accertamenti con sopralluogo sia realizzata dagli enti indicati dall’articolo 14 della legge n. 46/90”;
- e) “con riferimento alla periodicità delle attività di accertamento dell’intero parco impianti di utenza a gas esistente, si ritiene opportuno che la stessa sia valutata sulla base di adeguate stime dei tempi tecnici di effettiva conservazione in stato di sicurezza degli impianti di utenza a gas” e non tanto sul fatto che essa “ecceda la durata massima dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas”;
- f) “circa la realizzazione da parte delle imprese di distribuzione di attività di accertamento non limitate alla sicurezza degli impianti ma estese - per quanto parzialmente - anche alla verifica del rendimento di combustione, si ritiene opportuno” che ciò sia evitato;
- g) “si ritiene opportuno integrare” le proposte in tema di rispetto della concorrenza “al fine di consentire l’effettivo accesso in tempo reale da parte di tutti i soggetti attivi nell’offerta di servizi post-contatore sia delle informazioni raccolte dal distributore nell’esercizio dell’attività di accertamento, sia alle informazioni nella disponibilità dei comuni”.

L’Autorità condivide le osservazioni espresse dall’Antitrust nel parere formulato, anche se, per quanto attiene in particolare la scelta di limitare alla verifica documentale l’attività di accertamento dei distributori, essa è altresì motivata per l’Autorità dalla necessità di valorizzare il più possibile i soggetti già preposti per legge alla verifica degli impianti di utenza.

Per quanto riguarda invece quanto esposto alla precedente lettera g), l’Autorità, pur condividendo le finalità che hanno ispirato le osservazioni dell’Antitrust, ritiene che non sia opportuno che le informazioni raccolte dal distributore nell’effettuazione dell’attività di accertamento vengano diffuse a tutti i soggetti interessati che operano nei servizi post-contatore; infatti, come verrà ripreso più avanti, la diffusione di tali informazioni comporta profili di problematicità connessi al rispetto della privacy del cliente finale ed introdurrebbe ulteriori costi per il distributore non adeguatamente bilanciati da effettivi vantaggi per la concorrenza; aumenterebbe inoltre il rischio di comportamenti

anticompetitivi attuati da parte del distributore stesso mediante la divulgazione di tali informazioni in via preferenziale a società non separate patrimonialmente rispetto ad altre società concorrenti.

6. Principali esiti della consultazione

A seguito della pubblicazione del documento per la consultazione hanno inviato osservazioni scritte numerosi soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- associazioni di consumatori;
- associazioni di categoria (distributori, installatori, professionisti, manutentori, operatori nel settore energia);
- associazioni tecniche;
- distributori di gas;
- enti normatori;
- manutentori;
- operatori di formazione;
- Regioni ed Enti locali;
- studi tecnici e professionisti;
- verificatori di impianti di utenza.

L'esame delle osservazioni inviate ha evidenziato tra l'altro alcuni temi che presentano una elevata criticità ai fini della regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. I principali di questi temi sono:

- 1) l'estensione o meno del regolamento agli impianti di utenza in servizio;
- 2) la definizione di criteri di riferimento per accertare che un impianto di utenza sia sicuro ai fini della pubblica incolumità;
- 3) l'effettuazione, da parte del distributore attraverso personale tecnico da esso incaricato, di accertamenti solo documentali o anche con sopralluogo;
- 4) il rischio di duplicazioni e di sovrapposizioni con i controlli effettuati dagli Enti locali ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) e dei successivi regolamenti di attuazione;
- 5) la definizione dei requisiti tecnico-professionali del personale tecnico incaricato dal distributore per l'effettuazione degli accertamenti.

Accertamento sugli impianti di utenza in servizio

L'Autorità ritiene che non siano emersi dalla consultazione elementi in grado di giustificare l'eventuale scelta di escludere dalla tutela dell'accertamento della sicurezza del proprio impianto i clienti finali che utilizzino un impianto di utenza in servizio. In altri termini, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 481/95, l'Autorità ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto più considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati, gli impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i maggiori problemi dal punto di vista della sicurezza.

Oltre a questo, è di tutta evidenza come l'esclusione dall'accertamento della sicurezza della parte più consistente del parco di impianti di utenza, costituito da quelli in servizio, rischi di vanificare la salvaguardia della pubblica incolumità.

Pertanto l’Autorità conferma la scelta, già espressa nel documento per la consultazione, di emanare un regolamento che, pur con modalità e tempi diversi di attuazione per impianti di utenza caratterizzati da un diverso stato, riguardi tutti gli impianti di utenza a gas.

Tale scelta è stata condivisa da una parte dei soggetti consultati a condizione che:

- a) si demandi all’Uni il compito di verificare l’adeguatezza delle norme tecniche vigenti e, in caso negativo, di pubblicare una norma tecnica specifica per la verifica di impianti in servizio ai fini della pubblica incolumità;
- b) l’avvio degli accertamenti sugli impianti in servizio siano adeguatamente posticipati interponendo un periodo di alcuni mesi tra la pubblicazione della norma di cui alla precedente lettera a) e l’avvio degli accertamenti per consentire il necessario aggiornamento tecnico-normativo di un sufficiente numero di accertatori.

Criteria di sicurezza di un impianto di utenza ai fini della pubblica incolumità

Sulla base delle osservazioni pervenute l’Autorità ritiene che:

- a) per i nuovi allacci e per gli impianti di utenza modificati o riattivati, avendo essi subito un intervento recente da parte di un installatore, si debba richiedere il pieno rispetto della normativa tecnica vigente ed in particolare di quanto disposto dalla legge n. 46/90, ove applicabile;
- b) per gli impianti di utenza in servizio, considerato che in parte (quelli installati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 46/90) sono già considerati sicuri ai fini della pubblica incolumità se rispettano i criteri stabiliti dal DPR n. 218/98, sia necessario individuare analoghi criteri applicabili agli impianti che pur entrati in servizio successivamente all’entrata in vigore della legge n. 46/90, potrebbero non essere stati mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Infatti, mentre non vi è dubbio che un impianto di utenza appena installato nel rispetto delle norme tecniche richiamate dalla legge n. 1083/71 e dalla legge n. 46/90 è automaticamente considerato sicuro ai fini della pubblica incolumità, per quanto riguarda gli impianti di utenza in servizio, nel documento di consultazione l’Autorità ha proposto come “requisiti minimi di sicurezza” ai fini della pubblica incolumità quelli individuati dal DPR n. 218/98 e dalla norma tecnica Uni 10738 “Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 – Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali”.

Le osservazioni pervenute all’Autorità hanno evidenziato che, sebbene non siano state individuate valide alternative alla proposta, la norma in oggetto non è ritenuta pienamente applicabile, sia perché superata in alcune sue parti da altre norme tecniche che affrontano in maniera più approfondita aspetti relativi alla sicurezza (quale ad esempio la norma Uni 10845 “Impianti a gas per uso domestico – Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas – Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento”), sia perché il campo di applicazione è limitato agli impianti di utenza a gas inseriti all’interno di unità immobiliari a cui sono collegati apparecchi con portata termica nominale inferiore a 34,8 kW.

Si ritiene inoltre opportuno inserire fra i requisiti di sicurezza una verifica dell'idoneità dei locali in cui sono installati l'impianto di utenza e gli apparecchi: come evidenziato dalle statistiche del Cig relative agli incidenti da gas sugli impianti di utenza (vedi paragrafo 3), il rispetto di questo requisito è di fondamentale importanza ai fini della pubblica incolumità e non è sempre garantito; infatti, da una parte l'evoluzione delle norme tecniche Uni-Cig ha fissato requisiti più stringenti relativamente all'idoneità dei locali ad accogliere diverse tipologie di apparecchi a gas, dall'altra, potrebbero essere intervenute eventuali ristrutturazioni dei locali stessi (eseguite successivamente alla corretta installazione dell'impianto e degli apparecchi), comportanti modifiche nella destinazione d'uso dei locali.

Il regolamento emanato dall'Autorità individua quindi criteri essenziali per definire sicuro ai fini della pubblica incolumità un impianto di utenza a gas in servizio, che tengono conto anche di tale importante aspetto, demandando all'Uni il compito di pubblicare una norma specifica sulla base di tale criteri.

Accertamenti documentali e con sopralluogo

Quasi tutti i soggetti consultati sono stati concordi sulla necessità di prevedere, almeno a campione, verifiche dirette sugli impianti di utenza perché tale previsione consente di aumentare l'efficacia complessiva del regolamento.

Una parte dei soggetti consultati ha poi condiviso le proposte dell'Autorità, che prevedevano che il distributore eseguisse in alcuni casi l'accertamento con sopralluogo, motivando la loro posizione col dire che in tal modo si giustifica la scelta di personale tecnico per gli accertamenti e che tale scelta rende più efficace l'accertamento, costituendo un deterrente nei confronti di dichiarazioni non veritiere.

Una parte dei soggetti consultati ha espresso parere contrario al fatto che il distributore esegua in alcuni casi l'accertamento con sopralluogo, motivandolo col dire che la legge già attribuisce ad altri soggetti il compito della verifica in loco degli impianti di utenza a gas ed individua precise responsabilità in caso di installazioni non a norma e di dichiarazioni di conformità non veritiere; inoltre, un'ulteriore motivazione per i pareri contrari espressi è stata la possibile non neutralità del distributore nei confronti di soggetti operanti nei servizi post-contatore; ciò suggerisce che esso non venga in contatto con il cliente finale per non mettere in atto comportamenti distorsivi della libera concorrenza.

Molti soggetti, tra i quali in particolare associazioni dei distributori e singole imprese di distribuzione, hanno poi segnalato la necessità di individuare con esattezza i confini delle responsabilità in capo ai vari soggetti interessati dalla nuova disciplina.

Infine le associazioni degli installatori hanno segnalato il fatto che, essendo i propri associati i soggetti preposti per legge alle verifiche dirette sugli impianti di utenza, non ravvisavano la necessità di ulteriori accertamenti con sopralluogo sugli impianti di utenza già verificati dagli installatori; qualora l'Autorità avesse ritenuto di dovere comunque prevedere delle verifiche con sopralluogo, queste fossero eseguite dagli Enti ai quali l'articolo 14 della legge n. 46/90 ha già demandato tale compito.

Pertanto l'Autorità, sia perché condivide il parere dell'Antitrust, sia per tenere conto delle osservazioni inviate, sia ancor più per favorire la netta separazione dei compiti e delle responsabilità, a differenza di quanto proposto nel documento di consultazione

ritiene che il regolamento debba prevedere da parte del distributore solo accertamenti documentali¹, prevedendo peraltro l'effettuazione di verifiche con sopralluogo a campione da parte dei Comuni su impianti di utenza già accertati dai distributori (per ulteriori approfondimenti si rinvia al successivo paragrafo 10).

Rischio di duplicazioni dei controlli sugli impianti di utenza

Gran parte dei soggetti consultati ha segnalato l'importanza di evitare di introdurre ulteriori controlli sugli impianti di utenza in aggiunta a quelli già previsti dalla legge n. 46/90 e dalla legge n. 10/91, favorendo invece l'individuazione di un verificatore unico.

Premesso che gli obiettivi ed i campi di applicazione delle due leggi non coincidono (le verifiche² previste dalla legge n. 46/90 sono relative a tutti gli impianti a gas, i controlli previsti dalla legge n. 10/91 ai soli impianti termici, alimentati anche con combustibili diversi dal gas), ciò non è sempre possibile già oggi, in quanto i requisiti del personale tecnico che da tempo si occupa di controllare l'applicazione agli impianti termici delle disposizioni della legge n. 10/91 non sempre coincidono con quelli del personale tecnico competente per le verifiche ai sensi della legge n. 46/90.

Un'ulteriore difficoltà è costituita dalla diversa periodicità prevista per l'effettuazione di controlli ed accertamenti: a prescindere da un momento iniziale – installazione ed entrata in servizio dell'impianto – in cui accertamento e controllo potrebbero coincidere almeno temporalmente, la legge n. 10/91 prevede che l'Ente locale competente controlli il rispetto delle prescrizioni relative alla gestione e manutenzione dell'impianto con periodicità almeno biennale, mentre l'accertamento sugli impianti in servizio previsto dal regolamento dell'Autorità avrebbe una periodicità uguale o superiore ai dieci anni.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza l'Ente locale competente è sempre il Comune, mentre per i controlli di cui alla legge n.10/91 i Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti cedono la loro competenza alla Provincia di appartenenza.

Infine, le procedure di controllo del rispetto della legge n. 10/91 non fanno riferimento esclusivamente alle norme Uni redatte dal Cig ma anche a due allegati tecnici al DPR n. 412/93, il libretto di centrale e il libretto di impianto, e ad un allegato tecnico al DPR n. 551/99, il cosiddetto “allegato H”.

L'auspicabile obiettivo di unificare per quanto possibile controlli ai sensi della legge n. 10/91, verifiche ai sensi della legge n. 46/90 e accertamenti ai sensi del regolamento dell'Autorità potrà pertanto essere raggiunto solo con l'emanazione di adeguate norme primarie.

In tal senso, l'aver optato per accertamenti di tipo solo documentale da parte dei distributori ed a verifiche con sopralluogo da parte dei Comuni risponde in via immediata all'esigenza di non aggiungere nuove forme di controlli diretti sugli impianti di utenza a gas evitando quindi rischi di duplicazioni.

¹ Pertanto di seguito nella relazione per “accertamento” si intenderà esclusivamente accertamento documentale.

² Nella relazione tecnica per evitare fraintesi per controlli si intenderanno sempre i controlli effettuati ai sensi della legge n. 10/91, per accertamenti si intenderanno sempre gli accertamenti effettuati dai distributori ai sensi del regolamento dell'Autorità e per verifiche si intenderanno sempre le verifiche effettuate dai Comuni ai sensi della legge n. 46/90.

Requisiti tecnico-professionali del personale tecnico incaricato degli accertamenti

Dall'esame delle osservazioni pervenute risulta che:

- a) una parte dei soggetti consultati ha condiviso la proposta dell'Autorità di prevedere i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere a) e b), della legge n. 46/90 nel caso di personale tecnico incaricato dal distributore degli accertamenti (di seguito: accertatore) dipendente del distributore stesso;
- b) un'altra parte ha suggerito di ammettere in generale come requisiti per gli accertatori tutti quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 46/90;
- c) un'altra parte ancora ha chiesto di distinguere i requisiti in base all'impianto di utenza da accertare, prevedendo i requisiti dell'articolo 3, lettere a) e b), della legge n. 46/90 solo nel caso in cui la realizzazione dell'impianto di utenza richieda la predisposizione del progetto;
- d) alcuni altri, infine, hanno proposto che sia consentito l'incarico anche a personale dipendente del distributore non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 46/90 purché tale personale abbia frequentato con profitto corsi di formazione specifica.

L'Autorità ritiene che, sia per la maggiore difficoltà insita nella valutazione di conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza effettuato solo sulla base di una documentazione, senza verifiche in campo sugli impianti di utenza, sia per evitare sperequazioni tra personale tecnico esterno e personale dipendente, non giustificabili in alcun modo sulla base degli elementi forniti in sede di consultazione, sia necessario imporre come requisiti tecnico-professionali per il personale dipendente del distributore quelli previsti dall'articolo 3, lettere a) e b), della legge n. 46/90.

7. Criteri e scopi del regolamento

Il regolamento emanato dall'Autorità si basa sui seguenti criteri:

- a) necessità di favorire l'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti di utenza a gas evitando, per quanto possibile, di introdurre nuovi adempimenti ed, in particolare, rafforzando le responsabilità già definite dalla attuale legislazione in capo ai Comuni ed agli installatori;
- b) opportunità di definire esattamente il confine delle responsabilità di ciascuno dei soggetti interessati dal regolamento predisponendo, ove possibile, strumenti atti a consentirne l'individuazione;
- c) opportunità di definire regole in grado di stimolare comportamenti virtuosi da parte dei diversi soggetti, ivi inclusi i clienti finali;
- d) necessità di prevedere gradualità e flessibilità nell'attuazione del regolamento in presenza di diversità nel grado di sviluppo dei servizi di distribuzione e di composizione del parco di impianti di utenza da sottoporre ad accertamento;
- e) necessità di individuare modalità congrue di copertura dei costi derivanti dall'attuazione del regolamento mitigando nel contempo l'impatto sui clienti finali del gas.

Più in generale l'emanazione del regolamento si inquadra in un percorso di maturazione del mercato dei servizi post-contatore che veda sempre più significativa la presenza degli installatori e delle loro associazioni di rappresentanza al fine di fare pervenire il comparto nazionale delle attività relative agli impianti di utenza a situazioni già raggiunte in altri paesi europei, nei quali la qualificazione e l'aggiornamento

professionale costante degli installatori rivestono una grande importanza e nei quali si attua un continuo monitoraggio delle abilitazioni concesse agli installatori per lo svolgimento della loro attività professionale, anche attraverso verifiche a campione sul posto effettuate da organismi ed enti a ciò preposti.

8. Aspetti generali del regolamento


La struttura del regolamento

Al fine di favorirne l'attuazione, l'Autorità ha strutturato il regolamento, come indicato in figura 2, in cinque Titoli dei quali:

- a) il Titolo I fissa le regole comuni a tutte le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza;
- b) il Titolo II si applica agli impianti di utenza nuovi;
- c) il Titolo III si applica agli impianti di utenza modificati o riattivati;
- d) il Titolo IV si applica agli impianti di utenza in servizio;
- e) il Titolo V riguarda le modifiche a provvedimenti già adottati dall'Autorità ed i tempi di entrata in vigore dei Titoli del regolamento.

La separazione delle disposizioni particolari all'interno del regolamento risponde all'esigenza, manifestata in consultazione, di un regolamento che individui in modo chiaro e distinto le norme applicabili per ogni gruppo di impianto di utenza, semplificandone in tal modo l'attuazione da parte dei vari soggetti interessati.

Figura 2 – Struttura del regolamento



Le definizioni utilizzate

Il regolamento adotta, senza modifiche, gran parte delle definizioni già indicate nella versione preliminare. Sono state invece modificate quelle definizioni che risentono delle scelte del regolamento diverse da quelle della versione preliminare ed in particolare, limitandosi alle scelte più rilevanti:

- a) la previsione di accertamenti solo documentali da parte dei distributori:
- (i) è presente un'unica definizione di "accertamento" con la specificazione che si tratta di attività solo documentali;
 - (ii) sono state eliminate le definizioni relative all'effettuazione dell'accertamento con sopralluogo presso il cliente finale ("accertamento con sopralluogo", "individuazione dell'anomalia", "anomalia di livello 1", "anomalia di livello 2", "anomalia di livello 3", ecc.);
 - (iii) è stata aggiunta la definizione di "accertatore" per esplicitare che il personale tecnico, dipendente del distributore o esterno, deve ricevere uno specifico incarico da parte del distributore per svolgere l'attività di accertamento;
 - (iv) è stata aggiunta la definizione di "verifica" per esplicitare che tali verifiche con sopralluogo sono effettuate da parte dei Comuni;
- b) il riferimento all'anno termico che va dall'1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo come periodo sul quale l'Autorità intende fare convergere le future scelte in ambito tariffario: ciò è opportuno per semplificare i meccanismi di copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti da parte dei distributori mediante le tariffe di distribuzione; è stata modificata in tale senso la definizione già presente nella versione preliminare.

Rispetto alla versione preliminare, per facilitare l'attuazione del regolamento, è stata aggiunta la definizione di "stato di impianto di utenza" prevedendo tre stati:

- impianti di utenza nuovi;
- impianti di utenza modificati o riattivati;
- impianti di utenza in servizio.

Le definizioni di ciascun stato sono state meglio precisate ed è stata aggiunta la definizione di "impianto di utenza in servizio".

In analogia alla definizione di "stato dell'impianto di utenza" è stata aggiunta la definizione di "tipologia di impianto di utenza", utilizzando a tal fine limiti di portata termica già individuati dalle regole tecniche vigenti e prevedendo tre tipologie di impianti di utenza :

- impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

Le definizioni di "stato di impianto di utenza" e di "tipologia di impianto di utenza" sono importanti per l'individuazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione posti in capo ai distributori; inoltre, la seconda definizione è necessaria per articolare il meccanismo di copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti in funzione della portata termica degli impianti di utenza, come suggerito da una parte dei soggetti che hanno inviato osservazioni al documento per la consultazione.

Sono state modificate le seguenti definizioni rilevanti per il regolamento:

- "installatore": sono stati tolti i riferimenti alla legge n. 46/90 presenti nella versione preliminare, dato che l'ambito di applicazione del regolamento non si limita a quello di tale legge;
- "nuovo allaccio": la definizione è stata semplificata ed integrata per precisare che essa comprende la riattivazione di impianti di utenza nuovi per i quali la fornitura

è stata sospesa per mancato invio della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 entro i trenta giorni solari successivi all'attivazione della fornitura.

Sono inoltre state aggiunte le definizioni, già presenti nella deliberazione n. 236/00, di "periodo di avviamento", di "periodo di subentro" e di "periodo di gestione" poiché:

- le prime due definizioni sono necessarie per individuare i comuni per i quali non vi è per il distributore l'obbligo di comunicazione all'Autorità dei dati relativi agli accertamenti;
- la terza definizione viene invece utilizzata nei casi in cui il distributore non gestisca l'impianto di distribuzione o la porzione di impianto di distribuzione per l'intero anno termico di riferimento; in tal caso, infatti, ciascun distributore, sia quello uscente sia quello subentrante, rispetteranno le percentuali minima e massima fissate dal regolamento per l'anno termico di riferimento ciascuno in proporzione al proprio periodo di gestione (ad esempio, nel caso di gestione di un distributore per soli quattro mesi rispetto ai dodici dell'intero anno termico, il distributore dovrà rispettare le percentuali divise per tre).

E' stata invece tolta la definizione di "impianto termico" in quanto attinente all'attuazione della legge n. 10/91 di cui non si occupa il regolamento.

In generale, per una maggiore semplificazione, sono state eliminate, rispetto alla versione preliminare, le definizioni ritenute non indispensabili per l'attuazione del regolamento.

L'ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali ed artigianali. Il regolamento si applica quindi, salvo le esclusioni di cui sopra, ad impianti di utenza alimentati con qualsiasi tipo di gas, purché tramite reti di gasdotti locali.

Tale scelta è condivisa dalla quasi totalità dei soggetti consultati che si è dichiarata favorevole all'estensione del regolamento anche agli impianti di utenza funzionanti con gas diversi dal gas naturale (Gpl, gas manifatturato o altri gas combustibili).

Del resto, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 481/95, l'Autorità ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dal tipo di gas utilizzato da essi.

9. Gli accertamenti effettuati dai distributori

Il regolamento individua tutte le attività che ogni distributore è tenuto ad effettuare per adempiere compiutamente all'obbligo di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza ai fini della pubblica incolumità definendo in particolare:

- quale deve essere la documentazione da sottoporre ad accertamento;
- quando un accertamento può essere considerato effettuato ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti dal distributore e del pagamento degli importi pattuiti con gli accertatori.

Il regolamento chiarisce che l'accertamento deve riguardare esclusivamente ed in alternativa la seguente documentazione:

- copia della Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90;

- richiesta ed attestazione sulla base dei moduli allegati al regolamento (A e B, o C e D, rispettivamente per impianto di utenza ricadente, o non ricadente, nel campo di applicazione della legge n. 46/90) complete di tutti gli allegati;
- copia della attestazione di verifica dell'impianto di utenza in servizio rilasciata sulla base della nuova norma tecnica che verrà pubblicata dall'UNI.

Ciò significa, in altri termini, che in tutti i casi in cui il regolamento non prevede la consegna di una di tali documentazioni, il distributore non deve effettuare l'accertamento e non può quindi richiedere i corrispettivi o i recuperi dei costi previsti dal regolamento stesso (ad esempio nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione da parte del servizio di pronto intervento).

Nel caso invece in cui sia prevista la consegna di una di tali documentazioni e quindi il distributore sia tenuto ad effettuare l'accertamento, il regolamento chiarisce che l'accertamento si considera effettuato solo dopo che l'accertatore, a seguito del suo esame, abbia apposto sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data, la firma e l'esito dell'accertamento; la data apposta sulla documentazione dall'accertatore è la data di effettuazione dell'accertamento. Ciò sta a significare che l'accertamento si intende effettuato alle condizioni sopra esposte anche nel caso in cui vengano fornite dal cliente finale la richiesta e l'attestazione in allegato A e B (o C e D) e non la copia della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 (o di dichiarazione equivalente per impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90) che verrà fornita dal cliente finale entro 30 giorni solari dopo l'attivazione della fornitura di gas; infatti su tale copia della Dichiarazione di conformità il distributore dovrà fare una mera verifica di compilazione della parte relativa alle prove di sicurezza e di funzionalità da parte dell'installatore. Pertanto in tale caso l'accertamento si intende effettuato una volta apposto dall'accertatore sulla richiesta e sull'attestazione, di cui agli allegati A e B (o C e D), il proprio timbro, la data, la firma e l'esito dell'accertamento.

I requisiti tecnico-professionali degli accertatori

Il tema dei requisiti tecnico-professionali degli accertatori rappresenta un aspetto cruciale ai fini dell'efficacia del regolamento. Se infatti è fondamentale la preparazione degli installatori e dei tecnici abilitati affinché operino ciascuno per la propria competenza nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti, è altrettanto importante che il personale incaricato dal distributore per l'effettuazione degli accertamenti sia in grado di valutare correttamente la documentazione sottoposta al suo esame.

Su tale tema vi sono stati numerosi e contrastanti contributi inviati dai soggetti consultati ed in particolare:

- a) la maggior parte si è dichiarata d'accordo con i requisiti tecnico-professionali proposti dal documento per la consultazione;
- b) una parte ha affermato che i requisiti proposti devono essere la condizione indispensabile per il personale tecnico da incaricare degli accertamenti, ma che da sola non basta per assicurare l'idoneità di tale personale tecnico ad effettuare gli accertamenti; occorrono corsi specifici di formazione e aggiornamento se non addirittura il rilascio di una specifica abilitazione ottenuta a seguito di idonei esami;
- c) altri hanno sostenuto che più che il possesso di determinati requisiti è necessaria la partecipazione con profitto a corsi di formazione e aggiornamento; in tal modo anche personale dipendente del distributore, anche se non in possesso di laurea o

diploma tecnico adeguato, a seguito di opportuna formazione può svolgere l'attività di accertamento degli impianti di utenza ai fini della pubblica incolumità.

In aggiunta alle considerazioni già svolte al capitolo 6, si ritiene che, trattandosi di attività di verifica di documentazioni di legge attinenti la sicurezza degli impianti, debbano essere confermati i requisiti tecnico-professionali proposti in consultazione, in quanto sono gli stessi richiesti dalla legge n. 46/90 per i soggetti incaricati delle verifiche di impianti, mentre i requisiti indicati dalla stessa legge all'articolo 3, lettere c) e d), sono previsti esclusivamente per i soggetti abilitati alla realizzazione degli impianti di utenza.

Del resto, se si ammettessero tali ulteriori requisiti, si determinerebbe una asimmetria tra i requisiti posseduti dagli accertatori dipendenti del distributore e quelli degli accertatori esterni, in quanto, mentre nel caso dei primi anche personale non in possesso di diploma potrebbe essere incaricato degli accertamenti, nel caso dei secondi sarebbe richiesta laurea o diploma tecnico adeguati e l'iscrizione ai relativi Albi, Ordini o Collegi professionali.

Tale posizione non sembra dunque sostenibile, anzi, al fine di una *par condicio* tra personale tecnico dipendente ed esterno al distributore potrebbe sembrare addirittura opportuno prevedere per il personale dipendente incaricato, oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge n. 46/90, anche l'iscrizione agli Albi, Ordini e Collegi professionali di competenza.

Tale ulteriore posizione sembra essere tuttavia eccessiva se si considera che nel caso di personale tecnico esterno l'appartenenza ad un Ordine o Collegio professionale può garantire al distributore il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte dell'accertatore, nel caso di personale tecnico dipendente dal distributore, quest'ultimo ha modo di assicurarsi dell'effettivo possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In conclusione si è ritenuto di confermare senza modifiche la posizione formulata nel documento per la consultazione in quanto essa sembra essere sufficiente a garantire l'adeguatezza del personale tecnico incaricato degli accertamenti.

Tuttavia non deve essere sottaciuto il fatto che quasi tutti i soggetti consultati hanno segnalato l'importanza della formazione e dell'aggiornamento degli accertatori; quindi, se da una parte l'Autorità non ritiene di avere titolo per introdurre particolari obblighi di aggiornamento professionale o di sostenere esami di abilitazione all'effettuazione degli accertamenti, dall'altra raccomanda che venga posta particolare cura ed attenzione affinché il personale tecnico possa usufruire di tali supporti anche attraverso l'azione di Ordini, Collegi professionali, associazioni tecniche e di categoria.

In altri termini, affinché l'attuazione del regolamento risulti efficace ai fini di un miglioramento delle condizioni complessive di sicurezza degli impianti di utenza rispetto alla pubblica incolumità, l'adeguatezza del personale tecnico incaricato dovrà essere sostanziale e non solo formale sulla base di titoli accademici posseduti, che pure rappresentano la condizione minima indispensabile.

Le norme di riferimento

La maggior parte dei soggetti consultati ha formulato le seguenti osservazioni:

- il tema della sicurezza degli impianti di utenza è regolato da norme Uni-Cig in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 1083/71 ed è pertanto opportuno

che anche gli accertamenti sulla sicurezza ai fini della pubblica incolumità siano effettuati sulla base di norme tecniche;

- è opportuno quindi che sia il Cig a normare il tema degli accertamenti sugli impianti di utenza a gas, che oltre ad essere l'ente competente per la normazione tecnica sugli impianti di utenza annovera tra i suoi soci le associazioni che rappresentano tutti i soggetti interessati a vario titolo nel settore degli impianti di utenza a gas; in caso di assenza di norme, è necessario che sia il Cig a predisporre linee guida per l'attuazione del regolamento.

Oltre alla già citata necessità di pubblicare da parte dell'Uni una norma di verifica degli impianti in servizio ai fini della pubblica incolumità, il regolamento individua la necessità dell'emanazione, da parte del Cig, di linee guida per la corretta compilazione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Tali linee guida sono un importante strumento da rendere disponibile in particolare:

- agli accertatori, affinché le valutazioni degli stessi siano omogenee a livello nazionale e si evitino rischi di contenzioso tra distributori ed installatori nel caso di accertamenti con esito negativo;
- agli installatori e ai tecnici abilitati per il rilascio delle dichiarazioni, come riferimento autorevole a livello nazionale che possa essere divulgato anche attraverso il contributo delle associazioni di categoria.

Sempre al fine di evitare dubbi interpretativi sulla applicazione della normativa tecnica vigenti, il regolamento affida al Cig il compito di precisare i casi nei quali è obbligatoria la predisposizione del progetto dell'impianto di utenza. La presenza del progetto, infatti, ove obbligatorio, è molto importante ai fini della valutazione da parte dell'accertatore della documentazione di legge fornita e costituisce un allegato determinante ai fini dell'assegnazione di un esito positivo o negativo all'accertamento.

Obblighi di registrazione

La registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli impianti di utenza sottoposti ad accertamento riveste una notevole importanza ai fini di garantire una corretta applicazione del regolamento da parte dei distributori; essa è infatti necessaria per consentire l'azione di vigilanza da parte dei Comuni e dell'Autorità al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati, che devono essere mantenuti aggiornati ed accessibili per almeno dodici anni termici successivi a quello della loro registrazione.

Per tale motivo vengono definiti in dettaglio i dati che devono essere registrati obbligatoriamente dal distributore, per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito, e che devono essere registrati in appropriati strumenti, anche informatici, che il distributore deve predisporre.

Rispetto al documento per la consultazione sono state semplificate le informazioni da registrare eliminando quelle relative agli accertamenti con sopralluogo effettuati dal distributore, non più previsti dal regolamento, e il loro elenco è stato dettagliato per stato di impianto di utenza e per tipologia di utenza, prevedendo altresì l'obbligo di registrazione dell'esito dell'accertamento, dei casi in cui l'accertamento sia stato impedito e delle eventuali sospensioni a seguito dell'applicazione del regolamento.

Per il distributore è stato anche previsto l'obbligo di registrare i Comuni che si sono avvalsi della facoltà di richiedere i contributi per le verifiche con sopralluogo effettuate

e l'importo erogato a ciascuno di essi; i distributori dovranno anche registrare, sulla base delle informazioni comunicate dai Comuni, il numero degli impianti di utenza verificati dai Comuni stessi e il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato dal distributore. La registrazione di tali dati, non prevista nella versione preliminare, si rende necessaria per consentire l'attività di vigilanza dell'Autorità nei confronti della soluzione prevista dal regolamento per le verifiche con sopralluogo ed illustrata nel successivo paragrafo 10.

Nei Titoli II, III e IV vengono poi precisati ulteriori obblighi di registrazione specifici per i diversi gruppi di impianti di utenza in funzione del loro stato.

Obblighi di comunicazione

Il regolamento prevede per i distributori obblighi di comunicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) l'Autorità;
- b) i Comuni;
- c) i venditori;
- d) il soggetto che effettua l'attività di misura, se diverso dal distributore o dal venditore;
- e) i clienti finali interessati dagli accertamenti.

Gli obblighi di comunicazione del distributore nei confronti dell'Autorità previsti dal regolamento sono stati modificati rispetto a quelli previsti dalla versione preliminare per i seguenti aspetti:

- i dati devono essere comunicati per impianto di distribuzione o porzione di impianto anziché per comune; tale modifica è stata introdotta:
 - in accoglimento della richiesta dei soggetti consultati di ridurre la quantità di dati da trasmettere al fine di contenere i costi di gestione e trasmissione;
 - per rendere la base territoriale dei dati sugli accertamenti trasmessi coerente con quella degli altri dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione già trasmessi dai distributori all'Autorità ai sensi della deliberazione n. 236/00;
- i dati da trasmettere sono stati semplificati e ricondotti alle definizioni di stato e tipologia di impianto di utenza; pertanto il distributore deve comunicare, per ogni stato e per ogni tipologia di impianto di utenza, in relazione all'anno termico al quale si riferiscono i dati:
 - il numero totale degli impianti di utenza per i quali il distributore ha effettuato più di un accertamento;
 - il numero totale degli accertamenti con esito positivo;
 - il numero totale degli accertamenti con esito negativo;
 - il numero totale degli accertamenti impediti per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale;
 - il numero totale di impianti di utenza ai quali è stata sospesa la fornitura in applicazione del regolamento;
- il distributore deve comunicare anche l'elenco dei Comuni che si sono avvalsi della facoltà di richiedere il contributo per le verifiche effettuate con sopralluogo e l'importo erogato a ciascuno di essi; tale modifica rispetto alla versione preliminare si è resa necessaria per tenere conto della soluzione prevista dal

regolamento per le verifiche con sopralluogo ed illustrata nel successivo paragrafo 10;

- inoltre il distributore deve comunicare il numero di verifiche effettuate dai Comuni, suddivise per stato e tipologia degli impianti di utenza, e il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento del distributore;
- la data di trasmissione dei dati è stata posticipata al 31 dicembre di ogni anno, per tenere conto della definizione di anno termico adottata dal regolamento rispetto a quella della versione preliminare (che prevedeva come anno termico il periodo dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo);
- ai fini di una semplificazione degli obblighi di comunicazione, e a differenza di quanto previsto dalla versione preliminare, i distributori non devono comunicare i dati di cui sopra se relativi a comuni:
 - nei quali il distributore non abbia gestito il servizio di distribuzione per l'intero anno termico di riferimento;
 - ai comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno termico di riferimento;
 - ai comuni in periodo di subentro nel corso dell'anno termico di riferimento.

Il regolamento prevede che l'Autorità utilizzi i dati e le informazioni comunicate dai distributori per effettuare controlli, anche a campione, per verificarne la veridicità, e per la loro pubblicazione, anche comparativa.

Gli obblighi di comunicazione del distributore nei confronti dei Comuni previsti dal regolamento sono stati modificati rispetto a quelli previsti dalla versione preliminare per i seguenti aspetti:

- i dati da trasmettere sono stati limitati all'elenco nominativo degli impianti di utenza sottoposti ad accertamento nel comune nel corso dell'anno termico precedente, con indicazione dello stato e della tipologia dell'impianto di utenza, nonché dell'esito dell'accertamento;
- è stato aggiunto l'obbligo di comunicazione ad ogni Comune, nel cui territorio il distributore esercita l'attività, della facoltà prevista dal regolamento per ogni Comune di richiedere un contributo per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra;
- come per i dati da trasmettere all'Autorità, la data di trasmissione dei dati ai Comuni è stata posticipata al 31 dicembre di ogni anno.

La versione preliminare prevedeva obblighi di comunicazione del distributore nei confronti dei venditori solo in occasione della sospensione della fornitura; a seguito della consultazione, molti soggetti hanno segnalato la necessità di tenere conto nel regolamento dell'interposizione tra il distributore e il cliente finale di un nuovo soggetto, il venditore. In linea con quanto l'Autorità intende determinare sul tema nel codice di distribuzione, il regolamento prevede che sia solo il venditore a richiedere l'attivazione o la riattivazione della fornitura, e quindi a fornire al cliente finale, per il quale ha fatto la richiesta, tutte le informazioni inerenti l'attuazione del regolamento stesso nonché i moduli A e B (oppure C o D nel caso di impianto non soggetto alla legge n. 46/90). Tuttavia, il venditore deve dare al cliente finale gli estremi del distributore affinché lo stesso cliente finale possa fare pervenire direttamente al distributore la documentazione richiesta; in caso contrario, ossia transitando nuovamente attraverso il venditore, si perderebbe in tempestività. Per questo motivo il regolamento prevede che il distributore interloquisca direttamente con il cliente finale nel caso di esito negativo dell'accertamento e/o nel caso di sospensione della fornitura.

Questo modo di procedere vale per gli impianti nuovi, modificati o riattivati, mentre per gli impianti in servizio il distributore si fa dare dal relativo venditore il nominativo del cliente finale da interessare ad un accertamento e poi intrattiene direttamente i rapporti con il cliente finale stesso (dati i tempi lunghi previsti dal regolamento per l'accertamento degli impianti in servizio). In ogni caso, poiché il venditore viene interpellato dal distributore solo nella fase iniziale della richiesta di attivazione o riattivazione della fornitura, il regolamento prevede che il distributore abbia l'obbligo di comunicare al venditore interessato l'attivazione, la sospensione o la negazione della fornitura a seguito dell'applicazione del regolamento. Tale obbligo è previsto anche nei confronti del soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal venditore.

Il regolamento prevede obblighi di comunicazione del distributore nei confronti dei clienti finali più completi e dettagliati rispetto a quelli previsti dalla versione preliminare e ciò per assicurare, come richiesto da alcuni soggetti consultati, un'informazione completa e il più possibile tempestiva al cliente finale, compatibilmente con gli aspetti organizzativi che il distributore deve affrontare per attuare compiutamente il regolamento. In particolare esso prevede che il distributore:

- comunichi al cliente finale l'esito dell'accertamento, se positivo, entro 30 giorni solari dall'effettuazione dell'accertamento (che è tenuto a fare per gli impianti in servizio o modificati senza interruzione della fornitura entro 60 giorni solari dal ricevimento della documentazione da accertare); nel caso di attivazione o riattivazione della fornitura ciò non è necessario poiché il distributore non procede all'attivazione o riattivazione della fornitura se l'accertamento, ove richiesto, non sia positivo e pertanto l'attivazione o riattivazione della fornitura equivale alla comunicazione di esito positivo della fornitura;
- nei casi in cui sospende o nega la fornitura in attuazione del regolamento, comunichi al cliente finale coinvolto le motivazioni dell'esito negativo dell'accertamento, specificando quali normative non sono soddisfatte, e, nel caso di sospensione della fornitura di un nuovo impianto per mancato invio della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/90, comunichi che i tempi della nuova attivazione decorreranno dalla presentazione della Dichiarazione;
- rilasci, su richiesta del cliente finale interessato, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso del distributore a seguito dell'attuazione del regolamento.

A seguito della eliminazione degli accertamenti con sopralluogo da parte dei distributori, il regolamento non prevede più l'obbligo, presente nella versione preliminare, per il distributore di comunicare i casi di massima pericolosità riscontrati negli accertamenti con sopralluogo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla Asl, ai Vigili del Fuoco e in generale agli enti competenti. Tale problematica viene demandata al Comune che intende effettuare verifiche con sopralluogo ai sensi di quanto previsto dal regolamento ed illustrato nel successivo paragrafo 10.

Nel comunicare le informazioni e i dati all'Autorità, ai Comuni, ai venditori, ai soggetti che esercitano l'attività di misura e ai clienti finali, i distributori si assumono la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità di tutte le informazioni inviate.

Infine il regolamento prevede, a differenza della versione preliminare ed al fine di facilitarne l'attuazione da parte di tutti i soggetti interessati ed in particolar modo da parte dei venditori, che il distributore pubblichi nel proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":

- a) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
- b) le procedure, previste dal presente regolamento, che devono essere seguite per l'attivazione della fornitura di gas, distinguendo tra impianti di utenza nuovi, impianti di utenza modificati e riattivati;
- c) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

10. Le verifiche effettuate dai Comuni

Il documento per la consultazione prevedeva l'effettuazione da parte del distributore anche di accertamenti con sopralluogo:

- a campione, da effettuarsi su una parte minima, ma significativa, degli impianti di utenza già accertati per via documentale nell'anno termico precedente, al fine di accertare eventuali dichiarazioni non veritiere;
- non a campione, effettuati a seguito di assenza o di incompletezza o di incongruenza della documentazione richiesta per l'accertamento, al fine di verificare l'insussistenza di situazioni di pericolo ai fini della pubblica incolumità.

Tale proposta discendeva dal convincimento dell'Autorità che l'efficacia del regolamento sarebbe stata maggiore in presenza di accertamenti in loco sugli impianti di utenza, sia per l'effetto di deterrenza nei confronti di dichiarazioni non veritiere sia per la necessità di risolvere il problema costituito dai casi in cui il cliente finale non avesse presentato la documentazione richiesta dal distributore ai fini dell'accertamento.

A seguito della consultazione sono state individuate due possibili soluzioni alternative:

- a) mantenere nel regolamento la previsione di effettuazione di accertamenti con sopralluogo da parte dei distributori, ma, a differenza della versione preliminare, imporre ai distributori di effettuare tale tipologia di accertamenti esclusivamente con personale tecnico esterno;
- b) prevedere nel regolamento che gli accertamenti con sopralluogo siano effettuati solo dai Comuni.

L'esame delle due soluzioni ha evidenziato aspetti sia positivi sia negativi per ciascuna di esse.

La prima soluzione è caratterizzata:

- a) dai seguenti aspetti positivi:
 - (i) l'Autorità ha il potere di imporre obblighi di servizio ai distributori e pertanto questa soluzione garantisce che gli accertamenti vengano eseguiti nei tempi e nelle quantità prescritte; in caso di mancata effettuazione degli accertamenti con sopralluogo, l'Autorità può esercitare i suoi poteri sanzionatori nei confronti del distributore inadempiente;
 - (ii) il monitoraggio e la conseguente azione di vigilanza da parte dell'Autorità è facilitata dal fatto che tutta l'attività è svolta da un unico soggetto, il distributore;

- (iii) è salvaguardata la concorrenza nell'attività di accertamento mediante una procedura di scelta pubblica degli accertatori;
 - (iv) nel caso in cui il distributore operi in più comuni, si possono conseguire economie di scala incaricando il personale esterno per l'effettuazione di accertamenti con sopralluogo in più comuni;
- b) dai seguenti aspetti negativi:
- (i) in caso di mancato invio della documentazione per l'accertamento per impianti di utenza in servizio, il distributore, a differenza del Comune, avrebbe maggiori difficoltà per accedere all'abitazione del cliente finale per effettuare il sopralluogo, e quindi tale soluzione non faciliterebbe la gestione di questi casi, che rimangono i più critici;
 - (ii) il Comune ha comunque l'obbligo di effettuare le verifiche di cui all'articolo 14 della legge n. 46/90 e pertanto sarebbero inevitabili duplicazioni di controlli sugli stessi impianti di utenza;
 - (iii) anche se il personale tecnico che effettua gli accertamenti con sopralluogo non è dipendente dal distributore, il committente rimane comunque il distributore e quindi non vengono eliminati i rischi di distorsione della concorrenza da parte del distributore stesso in virtù della sua posizione monopolistica nei confronti sia dei venditori sia degli installatori operanti sul territorio;
 - (iv) diventa difficile per il distributore mantenere in alcuni casi un comportamento *super partes* ed in particolare accettare un esito negativo dell'accertamento con sopralluogo rispetto ad un esito positivo dell'accertamento documentale, tanto più se effettuato da proprio personale dipendente;
 - (v) nei casi in cui il distributore operi su scala locale e incarichi per gli accertamenti documentali solo personale dipendente, l'obbligo di utilizzo di personale esterno per un numero esiguo di accertamenti con sopralluogo potrebbe essere antieconomico.

La seconda soluzione (verifiche con sopralluogo effettuate solo dal Comune) è caratterizzata:

- a) dai seguenti aspetti positivi:
- (i) dota il Comune di strumenti per gestire i casi di mancato invio della documentazione richiesta dal distributore per i quali il distributore stesso abbia inviato al Comune la notifica, prima di procedere alla sospensione della fornitura; infatti il Comune:
 1. ha minori difficoltà, rispetto al distributore, nel richiedere ai cittadini/clienti finali l'accesso alle abitazioni o agli immobili in cui sono installati gli impianti oggetto dell'accertamento³;
 2. in questa soluzione potrebbe inviare il personale incaricato per l'effettuazione della verifica diretta sull'impianto di utenza;
 3. nel caso di difficoltà economiche del cliente finale, potrebbe utilizzare le risorse già messe a disposizione da parte dell'Autorità⁴;

³ Ciò è dovuto al fatto che il Comune è preposto alla tutela della salute e sicurezza dei suoi cittadini, ha alle proprie dipendenze un corpo di polizia municipale e il Sindaco ha facoltà di emettere nei confronti di uno o più soggetti un provvedimento (ordinanza) che impone l'obbligo di un determinato comportamento, pena sanzioni amministrative.

4. già riceve le Dichiarazioni di conformità di cui alla legge n. 46/90 per concedere l'agibilità dei locali e quindi, in caso di mancato invio della documentazione, potrebbe verificare il possesso di tale documentazione per l'impianto di utenza in questione;
 - (ii) rafforza i compiti, già assegnati per legge ai Comuni, di sorveglianza dell'attuazione della legge n. 46/90 e della legislazione in tema di sicurezza, mettendo a disposizione risorse finanziarie aggiuntive per il loro svolgimento; ciò fornisce da un lato maggiori garanzie per tutti i soggetti coinvolti, che non devono paventare trattamenti preferenziali o persecutori da parte di un soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nel mercato, e dall'altro impone ai clienti finali, al distributore e agli operatori dei servizi post-contatore la massima attenzione nell'osservanza dei loro ruoli e delle leggi che li definiscono;
 - (iii) evita di introdurre nuovi soggetti preposti a controlli diretti sugli impianti di utenza, riducendo il rischio di duplicazione dei controlli e la sovrapposizione di competenze;
 - (iv) assicura che le verifiche su impianti di utenza siano effettuate da un soggetto *super partes* in grado di tutelare in uguale misura gli interessi dei clienti finali, degli installatori, dei manutentori, dei progettisti e dei distributori;
 - (v) come già avvenuto per i controlli in attuazione della legge n. 10/91, i Comuni, avendo a disposizione risorse finanziarie aggiuntive, potrebbero avviare questa attività con economie derivanti dalla loro gestione attraverso l'organizzazione già messa in campo per i controlli di cui sopra;
- b) dai seguenti aspetti negativi:
- (i) l'interposizione di un altro soggetto, il Comune, diverso dal distributore, potrebbe rendere più complesso il monitoraggio sull'attuazione del regolamento;
 - (ii) l'Autorità non può imporre obblighi ai Comuni e pertanto può solo mettere a disposizione un'opportunità che i Comuni sono liberi di cogliere o meno;
 - (iii) per i piccoli Comuni il contributo potrebbe essere troppo esiguo per attivare un incarico per l'effettuazione di verifiche; tale problema tende ad essere superato con l'avvio dell'accertamento anche sugli impianti di utenza in servizio.

L'Autorità ritiene che il regolamento, per essere efficace, debba comunque prevedere, se pure a campione, verifiche con sopralluogo degli impianti di utenza presso i clienti finali.

Ritenendo importante dare seguito alle osservazioni formulate dai soggetti sul documento per la consultazione ed essere in sintonia con il parere formulato dall'Antitrust, che condivide, l'Autorità ha ritenuto quindi migliore la seconda soluzione; il regolamento non prevede quindi accertamenti con sopralluogo effettuati dai distributori ma riserva le verifiche con sopralluogo esclusivamente ai Comuni.

Il regolamento prevede quindi:

⁴ L'articolo 10 della deliberazione n. 237/00, rimasto immutato nelle successive integrazioni e modifiche alla medesima deliberazione, mette a disposizione dei Comuni, che lo richiedano al proprio distributore, l'uno per cento delle tariffe di distribuzione, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili.

- a) la comunicazione da parte del distributore al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, in aggiunta all'elenco nominativo degli impianti di utenza accertati dal distributore medesimo, suddivisi per stato e tipologia di impianto e completi dell'esito dell'accertamento, della facoltà del Comune di richiedere i contributi di cui alla seguente lettera b);
- b) il diritto per ogni Comune di richiedere al distributore un contributo pari a 60 euro, imposte escluse, per ogni verifica con sopralluogo effettuata su impianti di utenza:
 - (i) per i quali il distributore abbia inviata al Comune la notifica di impossibilità di effettuazione dell'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta;
 - (ii) sui quali il distributore abbia effettuato l'accertamento documentale con esito positivo nell'anno termico precedente e che figurino nell'elenco di cui alla lettera a);
- c) per ogni anno termico un numero massimo di verifiche con sopralluogo, per le quali il Comune ha diritto ai contributi di cui alla lettera b), pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui alla lettera a); in altri termini si ritiene da una parte congruo un contributo unitario alle spese di effettuazione di ogni verifica pari a 60 euro, imposte escluse, dall'altra, congrua una percentuale del 5% (già individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, per come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, per le verifiche a campione sul posto degli impianti termici) del numero di verifiche a campione sul numero totale degli accertamenti effettuati per via documentale dal distributore;
- d) la facoltà per ogni Comune di ottenere dal distributore i contributi di cui sopra mediante richiesta, da presentare a partire dall'1 ottobre 2006 ed entro il 31 gennaio di ogni anno, completa dell'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati dal Comune stesso nell'anno termico precedente, su impianti di utenza che abbiano le caratteristiche indicate alla lettera b), con l'esito della verifica per ciascuno di essi;
- e) i requisiti di incompatibilità per il personale incaricato dal Comune per l'effettuazione delle verifiche con sopralluogo (in aggiunta a quelli degli accertatori incaricati dal distributore, non deve essere dipendente del distributore e non deve coincidere, per l'impianto di utenza verificato, con l'accertatore che ha effettuato l'accertamento documentale);
- f) l'obbligo per il distributore di corrispondere il contributo richiesto dal Comune entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta;
- g) l'obbligo del distributore di comunicare all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati ricevuti dai Comuni di cui alla precedente lettera d), l'importo dei contributi erogati ad ogni Comune, il numero degli impianti di utenza verificati dallo stesso, suddivisi per stato e tipologia, e il numero delle verifiche con esito difforme dagli accertamenti effettuati dal distributore sugli stessi impianti di utenza.

Il Comune ha diritto ai contributi di cui sopra esclusivamente per verifiche con sopralluogo su impianti di utenza che rientrino nelle caratteristiche individuate dalla precedente lettera b).

Un aspetto molto importante è quello dei criteri che il Comune adotta nella scelta degli impianti di utenza da sottoporre a verifica; se da una parte il Comune è tenuto al rispetto dei criteri generali fissati dal regolamento, ossia che la scelta avvenga in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali il Comune possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, dall'altra, il Comune dovrà adottare ulteriori criteri sulla base delle informazioni in suo possesso relative alla tipologia ed allo stato degli impianti di utenza in uso presso la cittadinanza nonché a particolari zone o edifici maggiormente a rischio per l'incolumità pubblica.

A tal proposito, ferma restando l'attenzione che il Comune ha nei confronti di persone in condizioni disagiate, che potrebbero per motivi economici non rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza, criteri aggiuntivi per la scelta degli impianti di utenza da verificare potrebbero essere desunti dalla statistica degli incidenti da gas redatta dal Cig (vedi paragrafo 3, Tabella 1); in altri termini il Comune deve valutare se dare priorità ad impianti di utenza che alimentino caldaie autonome, come pure impianti che alimentino scaldabagni unifamiliari e/o apparecchi di cottura.

Il meccanismo previsto dal regolamento, pur lasciando piena libertà al Comune sulla scelta degli impianti di utenza da sottoporre a verifica, approssima l'ipotesi di una verifica a campione in loco pari al 5%, valore sul quale buona parte dei soggetti si sono dichiarati concordi in consultazione e che è stata individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551, per il controllo a campione degli impianti termici ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge n. 10/91.

Il disegno di legge recante modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici, qualora tramutato in legge nella formulazione attualmente in discussione in Parlamento, dando agli amministratori di condominio nuovi poteri di ispezione negli appartamenti dei condomini per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, potrebbe agevolare il compito dei Comuni nei casi di mancato invio della documentazione ai fini dell'accertamento da parte dei distributori, e consentire ai Comuni stessi di concentrare le risorse messe a disposizione dal regolamento sulle verifiche con sopralluogo a campione sugli impianti di utenza già accertati dal distributore.

11. La tutela della concorrenza

La principale norma di tutela della concorrenza contenuta nel regolamento è quella che limita l'attività di accertamento del distributore alla verifica documentale delle dichiarazioni di legge di cui deve essere dotato l'impianto di utenza a gas; si evita in tal modo qualsiasi rischio di distorsione della libera concorrenza nelle attività di installazione, manutenzione, gestione, adeguamento, e in generale sugli interventi diretti sugli impianti di utenza comunemente definiti come servizi post-contatore.

Oltre a questo, le norme del regolamento ai fini della tutela della concorrenza riguardano:

- i requisiti ed i comportamenti dell'accertatore;
- i comportamenti del distributore.

La consultazione ha confermato le proposte contenute nel documento per la consultazione di limitare le incompatibilità soggettive del personale incaricato degli accertamenti al singolo impianto di utenza da accertare. La consultazione ha consentito inoltre di integrare l'elenco dei criteri di incompatibilità prevedendo per l'accertatore:

- nel caso di progettista o di installatore, il divieto di essere stato il progettista o l'installatore dell'impianto da accertare;
- il divieto di essere il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza da accertare;
- il divieto di operare sull'impianto accertato tramite una ditta con la quale abbia in atto un rapporto di lavoro.

Tali integrazioni sono state introdotte in accoglimento di segnalazioni di soggetti consultati al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi per l'accertatore derivante o dalla sua attività o dalla sua relazione con l'impianto di utenza da accertare. Per lo stesso motivo l'accertatore non deve aver operato come manutentore o terzo responsabile sull'impianto di utenza da accertare, nei cinque anni precedenti e anche per brevi periodi.

Il regolamento prevede però, a differenza di quanto previsto dalla versione preliminare, anche per il distributore l'obbligo di:

- avvalersi di personale tecnico esterno come accertatore di un impianto di utenza, qualora il distributore stesso ricada, per quell'impianto di utenza da accertare, in uno dei criteri di incompatibilità individuati per gli accertatori (per esempio, nel caso in cui sia proprietario dell'edificio in cui è installato l'impianto di utenza);
- revocare l'incarico di accertamento, qualora venga a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore incaricato di uno dei criteri di incompatibilità sopra riportati; in tal caso, se l'accertatore non è dipendente del distributore, quest'ultimo informa l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza.

Se infatti da una parte con la scelta di limitare l'attività di accertamento del distributore alla sola verifica documentale si intende non consentire al distributore stesso di utilizzare la sua posizione monopolistica per mettere in pratica comportamenti lesivi della concorrenza, dall'altra si ritiene che il distributore debba mettere la dovuta diligenza nel sorvegliare che l'accertatore da esso incaricato rispetti i requisiti di incompatibilità definiti dal regolamento e quindi, una volta venuto a conoscenza di violazioni in tal senso, eviti, con la revoca dell'incarico, il perdurare di situazioni che danneggiano la libera concorrenza.

Vi è però un altro aspetto nei comportamenti del distributore rilevante ai fini della tutela della concorrenza: l'utilizzo delle informazioni raccolte attraverso l'espletamento dell'attività di accertamento degli impianti di utenza. Infatti il possesso di tali informazioni da parte del distributore potrebbe portarlo a farne un uso distorsivo della concorrenza, mediante l'eventuale condivisione con le società collegate in forma patrimoniale che operano nella vendita di gas.

Le informazioni raccolte tramite gli accertamenti sono di tipo personale e potrebbero essere divulgate a terzi solo dietro una preventiva informazione al singolo cliente finale del loro successivo utilizzo e una sua specifica autorizzazione. La divulgazione dell'esito dell'accertamento potrebbe addirittura configurarsi come diffusione di un dato sensibile, in quanto l'esito negativo potrebbe implicare la violazione, da parte del cliente finale, delle vigenti regole tecniche in materia di sicurezza. Quindi il consentire anche a tali condizioni la trasmissione a terzi delle informazioni pone gravi problemi di vigilanza di eventuali comportamenti distorsivi della concorrenza messi in atto dal distributore.

Per tali motivi, tenuto conto da una parte del fatto che tutte le informazioni trasmesse al distributore sono in possesso del cliente finale, che può liberamente trasmetterle ai vari soggetti che operano nei servizi post-contatore, e dall'altra che vi sono già Enti preposti per legge alla sorveglianza dell'attuazione della legge n. 46/90, il regolamento impone che le informazioni raccolte possano essere utilizzate esclusivamente dal distributore e da tali Enti, su loro richiesta al distributore.

12. La copertura dei costi

Nel documento per la consultazione l'Autorità ha proposto di prevedere una copertura dei costi tramite le tariffe di distribuzione sia per gli accertamenti solo documentali sia per gli accertamenti con sopralluogo a campione, mentre ha ritenuto di prevedere che, nel caso in cui si renda necessario l'accertamento con sopralluogo a causa di incompletezza o incongruenza della documentazione fornita dal richiedente l'attivazione della fornitura, il costo dell'accertamento sia a carico del richiedente medesimo; questo al fine di incentivare i comportamenti virtuosi da parte dei richiedenti l'attivazione della fornitura.

La consultazione ha evidenziato che parte dei soggetti consultati ha condiviso la proposta di addebitare l'accertamento direttamente al cliente finale in caso di incompletezza o incongruenza della documentazione; altri soggetti hanno segnalato come l'interposizione di un nuovo soggetto, il venditore, tra il distributore e il cliente finale renda particolarmente difficoltoso l'addebito diretto dei costi dell'accertamento al cliente finale da parte del distributore.

Tuttavia, poiché il regolamento prevede che sia il venditore a richiedere l'attivazione o la riattivazione della fornitura al distributore, nel caso di accertamento su impianti di utenza che necessitino dell'attivazione o della riattivazione della fornitura, risulta agevole l'addebito diretto del costo dell'accertamento da parte del distributore al venditore che richiede la prestazione. Questa soluzione, adottata nel regolamento, presenta inoltre i seguenti vantaggi:

- consente di incentivare i comportamenti virtuosi da parte dei venditori e dei clienti finali per conto dei quali viene richiesta l'attivazione della fornitura; infatti, il rischio del pagamento di un secondo accertamento, nel caso il primo dia esito negativo, come pure del pagamento dell'intervento di sospensione della fornitura nel caso di mancato invio della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90, o dichiarazione equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/90, porteranno i clienti finali ad una maggiore attenzione nella scelta dell'installatore al quale affidare la realizzazione o la modifica del proprio impianto di utenza;
- permette di contenere al minimo l'impatto sulle tariffe di distribuzione dell'effettuazione dell'attività di accertamento da parte del distributore, poiché il regolamento prevede di coprire tramite le tariffe di distribuzione, e quindi con un costo ripartito sulla collettività dei clienti finali del gas, solo gli accertamenti sugli impianti in servizio, sugli impianti modificati senza interruzione della fornitura, sugli impianti di utenza sottoposti a modifica con subentro non immediato e le verifiche effettuate dai Comuni; poiché l'avvio di tali accertamenti avverrà a partire dall'1 ottobre 2005, come meglio indicato al paragrafo 20, con ristoro a tariffa nell'anno termico successivo e l'Autorità si sta accingendo a ridefinire la metodologia tariffaria per il prossimo periodo di regolazione, il regolamento

stabilisce che la copertura di tali costi avverrà mediante le tariffe di distribuzione, definendo nel contempo gli importi unitari di seguito precisati e riconosciuti per ogni accertamento effettuato, ma rinvia la definizione delle modalità di recupero a tariffa ad un successivo provvedimento dell'Autorità.

Ciò premesso, si è posto il problema se confermare i costi unitari da riconoscere a tariffa per ogni accertamento documentale quantificati nel documento di consultazione in 10-20 euro.

Tale stima ha tenuto conto delle proposte del documento per la consultazione e in particolare:

- della documentazione da esaminare;
- dei requisiti tecnico-professionali degli accertatori;
- dei costi del distributore derivanti dagli obblighi di registrazione e di comunicazione, nonché in generale dei costi di gestione delle pratiche di accertamento, diversi dal costo dell'accertatore;
- degli oneri finanziari derivanti dal differimento medio di due anni tra l'effettuazione dell'accertamento e il suo riconoscimento a tariffa;
- di una stima del numero annuo di accertamenti su impianti nuovi o modificati pari a circa 500.000;
- di una stima del numero annuo di accertamenti su impianti in servizio pari circa a 1.500.000.

A fronte di tale quantificazione, i soggetti consultati hanno espresso valutazioni diverse e in particolare:

- a) un soggetto ha ritenuto tale stima eccessiva rispetto ai valori medi di mercato;
- b) la maggior parte dei soggetti ha ritenuto congruo un importo di 20 euro per l'accertamento di impianti di utenza domestici, con portata termica non superiore a 34,8 kW;
- c) una parte dei soggetti ha suggerito di riconoscere importi pari a 35-40 euro per accertamento di impianti di utenza di portata termica superiore ai 34,8 kW;
- d) un soggetto ha ritenuta congrua la cifra di 35-40 euro per accertamento indipendentemente dalla portata termica dell'impianto di utenza;
- e) alcuni soggetti hanno dichiarato che tale importo è inadeguato per coprire i costi, senza dare una quantificazione di importi congrui;
- f) un soggetto ha ritenuta congrua la cifra di 100 euro per accertamento indipendentemente dalla portata termica dell'impianto di utenza.

Le ipotesi presentate nel documento per la consultazione, alla base di tale quantificazione, sono state tutte confermate nel regolamento, a meno di una contrazione del numero totale degli accertamenti (vedi Tabella 6) mentre la limitazione dell'attività di accertamento del distributore alla sola verifica documentale ha comportato una significativa semplificazione nella gestione dell'attività con una positiva ricaduta in termini di minori costi gestionali. Tali aspetti compensano ampiamente l'aggravio degli obblighi di registrazione e comunicazione relativi alle verifiche con sopralluogo effettuate dai Comuni.

Di fronte a valutazioni così differenziate, l'Autorità ha proceduto in due direzioni:

- a) ha effettuato ulteriori approfondimenti mediante incontri tecnici con i soggetti consultati;

- b) ha ricercato costi comparabili per verifiche documentali relative alla sicurezza degli impianti a gas.

Accogliendo il suggerimento scaturito dalla consultazione di articolare gli importi per tipologia di impianti di utenza in funzione della portata termica e tenuto conto dei maggiori costi attesi in fase di avvio dell'attuazione del regolamento rispetto ad una situazione a regime, gli importi sono stati riformulati prevedendo per ogni accertamento del distributore:

- a) 40 euro per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
- b) 50 euro per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
- c) 60 euro per impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

Infatti si ritiene che tali importi, significativamente incrementati rispetto a quelli presentati nel documento per la consultazione, soddisfino la maggior parte dei soggetti consultati, garantendo un'adeguata copertura di tutti i costi connessi con l'attività di accertamento; inoltre, tali importi, tenendo conto sia delle modalità di addebito diretto per gli accertamenti in occasione delle attivazioni e delle riattivazioni della fornitura, ove previsti dal regolamento, sia degli importi stabiliti per i contributi ai Comuni, consentono di mantenere a regime al di sotto di 2 euro il costo medio annuo a tariffa di tale attività per ogni cliente finale allacciato alla rete di distribuzione, come meglio precisato nel successivo paragrafo 21 ed indicato in Tabella 8.

Tale articolazione di importi unitari, da utilizzare sia per gli addebiti diretti sia per il riconoscimento a tariffa, risulta congrua se confrontata con quanto previsto dal decreto 21 dicembre 2001 del Ministro dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 19 del 23 gennaio 2002. In tale decreto sono state aggiornate le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, previste dal decreto interministeriale 21 settembre 1998. Per quanto attiene i servizi di prevenzione incendi, per l'esame del progetto (di impianti di utenza che hanno di norma portata termica complessiva superiore a 116 kW) è stata prevista una tariffa oraria pari a 41 euro.

Poiché si può ritenere che l'esame della documentazione alle condizioni previste dal regolamento per impianti con portata termica superiore ai 116 kW richiede mediamente un'ora, l'importo previsto per tale tipologia di impianti di utenza consente di coprire tutti i costi, inclusi quelli diversi dal corrispettivo da riconoscere all'accertatore. Ciò è ancora più vero per le altre due tipologie di impianti di utenza con portata termica inferiore.

Il regolamento stabilisce che gli importi unitari di cui sopra per tipologia di impianto di utenza vengono addebitati dal distributore al venditore per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza nuovi, riattivati (con esclusione degli impianti modificati con subentro non immediato) o modificati con interruzione della fornitura di gas e riconosciuti al distributore tramite le tariffe in tutti gli altri casi a condizione che gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato dal regolamento.

Inoltre, al fine di tenere conto di quanto emerso dalla consultazione e dai successivi incontri tecnici di approfondimento, il regolamento prevede:

- a) il riconoscimento a tariffa di un importo unitario pari a 15 euro per ogni accertamento impedito per mancato invio al distributore della documentazione richiesta (solo per impianti in servizio), al fine di coprire i costi che comunque il distributore deve sostenere per l'invio delle richieste della documentazione, la gestione delle azioni di sollecito e l'invio della terza comunicazione al Comune competente per territorio e al cliente finale prima della sospensione della fornitura;
- b) l'addebito diretto da parte del distributore al venditore in caso di sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del regolamento stesso di un importo pari a 30 euro.

L'importo di cui alla precedente lettera a) viene riconosciuto a tariffa a condizione che gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:

- (i) la richiesta di documentazione da accertare al cliente finale;
- (ii) la notifica al Comune competente per territorio e al cliente finale.

Per quanto riguarda gli importi da riconoscere per la copertura dei costi dei Comuni per l'effettuazione delle verifiche con sopralluogo, si è partiti dalle proposte del documento per la consultazione che prevedeva un importo di 40-60 euro per ogni accertamento con sopralluogo effettuato dal distributore.

A fronte di tale quantificazione, i soggetti consultati hanno espresso valutazioni diverse e in particolare:

- a) alcuni soggetti hanno ritenuto tali costi sottostimati rispetto ai valori medi di mercato;
- b) uno tra i maggiori distributori ha considerato congruo un importo di 50 euro per i costi diretti di effettuazione dell'accertamento con sopralluogo indipendentemente dalla tipologia di impianto di utenza;
- c) un altro soggetto ha suggerito di differenziare i costi per tipologia di impianto di utenza prevedendo un importo di 40-60 euro per gli impianti fino a 35 kW;
- d) un altro soggetto ha ritenuto congruo un importo di 10-20 euro per gli impianti fino a 35 kW e un incremento di 15-20 euro per impianti di utenza più complessi;
- e) uno tra i maggiori distributori ha considerato congruo un importo di 200 euro indipendentemente dalla tipologia di impianto di utenza;
- f) un altro distributore ha invece ritenuto congruo l'importo di 60 euro indipendentemente dalla tipologia di impianto di utenza.

Di fronte a valutazioni così differenziate, che individuano però mediamente un valore di 50-60 euro come congruo per la maggior parte degli impianti di utenza, e tenuto conto che i Comuni, a differenza dei distributori non hanno ulteriori costi, oltre a quelli diretti di effettuazione delle verifiche, dato che non hanno particolari obblighi di registrazione dei dati né altri oneri derivanti dall'attuazione del regolamento, l'Autorità ha ritenuto congruo un contributo unitario di 60 euro per ogni verifica con sopralluogo effettuata dai Comuni; si è ritenuto inoltre di non differenziare per i Comuni l'importo in funzione della tipologia dell'impianto di utenza verificato in una logica di semplificazione e di snellezza di procedure sia per i Comuni sia per i distributori.

Infine il regolamento prevede che all'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attività di distribuzione di gas l'Autorità valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui sopra.

13. Obblighi dei venditori

L'interposizione del venditore, nella fase di attivazione o riattivazione della fornitura, tra il distributore e il cliente finale e ancor più il fatto che sia solo il venditore, una volta attivata la fornitura, ad avere contatti con il cliente finale fanno sì che il venditore debba avere un ruolo significativo nell'attuazione del regolamento; pertanto esso prevede che il venditore:

- a) informi il cliente finale di quanto previsto dal regolamento stesso, all'atto della sottoscrizione del contratto, ed in particolare fornisca al cliente finale la procedura che il cliente deve seguire per l'attivazione della fornitura del gas, i moduli che egli deve compilare o fare compilare al proprio installatore, nonché il recapito del distributore al quale deve inviare la documentazione per consentirne l'accertamento da parte del distributore stesso;
- b) a partire dall'1 ottobre 2004 fornisca in modo chiaro e comprensibile al cliente finale, almeno una volta all'anno ed entro il 30 giugno, informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza; tale obbligo di informazione (da attuarsi con avvisi allegati ai documenti di fatturazione) riveste una particolare importanza sia al fine di sensibilizzare i venditori sul tema della sicurezza nell'uso del gas venduto, da parte dei loro clienti finali, sia perché il venire meno dei meccanismi provvisori di promozione della sicurezza degli impianti di utenza gas, derivante dall'abrogazione della deliberazione n. 64/02 dell'Autorità, rende indispensabile questa azione di divulgazione delle norme di sicurezza sugli impianti di utenza a gas.

Infine, per la corretta attuazione del regolamento i venditori sono tenuti ad inviare ai distributori, a partire dal 2005 ed entro il 31 ottobre di ogni anno, il numero dei clienti finali da essi forniti con impianto di utenza che non sia destinato a servire esclusivamente cicli produttivi e artigianali.

14. Obblighi dei clienti finali

Il cliente finale svolge un ruolo cruciale per la piena attuazione del regolamento poiché compete a lui l'invio al distributore della documentazione necessaria per l'effettuazione dell'accertamento.

Inoltre, nel caso di attivazione di impianti di utenza nuovi o di riattivazione di impianti di utenza che non siano nuovi, il cliente finale:

- a) non deve utilizzare il gas, attivato dal distributore per l'effettuazione delle prove di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature (indispensabili per garantirne il corretto e sicuro funzionamento), prima che l'installatore gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 (o una dichiarazione equivalente, nel caso in cui l'impianto di utenza non rientri nel campo di applicazione della legge n. 46/90);
- b) deve fare pervenire copia della dichiarazione ricevuta dall'installatore al distributore entro 30 giorni dall'attivazione della fornitura.

Per facilitare i compiti assegnati al cliente finale, il regolamento, oltre agli obblighi di informazione posti in capo al venditore ed illustrati al precedente paragrafo 13, definisce con gli allegati A (per gli impianti di utenza soggetti alla legge n. 46/90) e C (per gli altri impianti di utenza) la richiesta tipo che il venditore deve fare firmare al proprio cliente finale con la quale il cliente finale stesso:

- a) chiede l'attivazione della fornitura;
- b) allega l'attestazione di corretta esecuzione del proprio impianto di utenza da parte dell'installatore che lo ha realizzato o modificato, costituita dall'allegato B (per gli impianti di utenza soggetti alla legge n. 46/90) o D (per gli altri impianti di utenza) del regolamento, completo di tutti gli allegati obbligatori;
- c) si impegna ad inviare al distributore la Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 (o una dichiarazione equivalente, nel caso in cui l'impianto di utenza non rientri nel campo di applicazione della legge n. 46/90) entro 30 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura di gas;
- d) si impegna, sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione da parte sua di tale impegno, a non utilizzare il proprio impianto di utenza fino a che l'installatore non abbia effettuato le prove di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature e, a seguito dell'esito positivo delle stesse, non gli abbia rilasciato la documentazione di cui alla lettera precedente.

La definizione della modulistica, allegata al regolamento e non presente nella versione preliminare, da fare sottoscrivere al cliente finale e all'installatore, ciascuno per la propria competenza, deriva dall'accoglimento da parte dell'Autorità delle richieste pervenute nella consultazione di definire in modo compiuto i confini delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che a vario titolo partecipano all'attuazione del regolamento.

Sarà comunque importante il ruolo che potranno svolgere le associazioni degli installatori, gli Ordini, i Collegi e le associazioni dei consumatori per divulgare tali adempimenti ed evitare in tal modo inutili sospensioni della fornitura di gas per i clienti finali derivanti dal mancato invio della documentazione nei tempi dovuti.

Analoghi ragionamenti valgono anche per la documentazione che i distributori chiederanno ai clienti finali per l'accertamento degli impianti di utenza in servizio; in questo caso sarà anche determinante la divulgazione, e la formazione seguente, sull'attuazione della nuova norma tecnica che verrà pubblicata dall'UNI per la verifica degli impianti di utenza in servizio.

In ogni caso il cliente finale dovrà essere facilitato nell'avere tutte le informazioni necessarie al fine di potere svolgere un ruolo attivo e virtuoso nell'attuazione degli adempimenti a suo carico previsti dal regolamento.

L'Autorità confida sulla professionalità dei distributori e degli installatori perché ognuno per la sua parte, e soprattutto nei primi mesi di attuazione del regolamento, si impegni ad evitare inutili fraintesi evitando in particolare di pervenire alla sospensione o negazione della fornitura per semplici errori materiali di compilazione dei moduli o incompletezze non sostanziali degli stessi; ciò al fine di evitare un inutile danno per i clienti finali e il conseguente aggravio di costi.

L'Autorità vigilerà con grande attenzione affinché tali situazioni non accadano, perseguendo con i poteri che le sono dati dalla legge n. 481/95 i soggetti che non dimostrassero di avere posto la massima diligenza nell'attuazione del regolamento per evitare inutili danni e disagi ai clienti finali.

15. Accertamenti di impianti di utenza nuovi

Il Titolo II del regolamento raccoglie le disposizioni di dettaglio per l'effettuazione degli accertamenti in occasione di nuovi allacci alla rete di distribuzione di gas di impianti di utenza nuovi.

A differenza della versione preliminare, il regolamento prevede che il distributore, in occasione di ogni richiesta di attivazione, fornisca solo al venditore le procedure, i moduli di cui agli allegati A e B del regolamento (oppure C e D se l'impianto di utenza non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90) e il recapito dove fare pervenire la documentazione ai fini dell'effettuazione dell'accertamento. Al fine di favorire l'attuazione del regolamento, il distributore dispone tali informazioni e modulistiche nel proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile intitolata "accertamenti della sicurezza post contatore".

Ai fini dell'attivazione della fornitura di gas, il cliente finale fa pervenire al distributore i moduli di cui sopra, debitamente compilati e sottoscritti (A o C dal cliente finale, B o D dall'installatore).

Come previsto dal documento per la consultazione, in tutti i casi in cui il cliente finale non sia in grado di presentare tale documentazione o qualora l'accertamento della documentazione inviata abbia esito negativo, il distributore non attiva la fornitura di gas.

Non si prevede invece alcun caso nel quale il distributore possa effettuare un accertamento con sopralluogo diretto ove è ubicato l'impianto di utenza, con una conseguente significativa semplificazione del regolamento.

Il tempo per l'invio della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 (o di una dichiarazione equivalente per impianti di utenza non ricadenti nel campo di applicazione delle legge n. 46/90) è stato aumentato da 10 giorni lavorativi, previsti nella versione preliminare, a 30 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura; ciò per tenere conto delle richieste avanzate in consultazione di concedere un maggior tempo, e quindi una maggiore flessibilità, agli installatori per l'effettuazione delle prove di sicurezza e di funzionalità.

Il regolamento prevede che il distributore sospenda la fornitura di gas se non riceve dal cliente finale, entro 40 giorni solari dall'attivazione della fornitura, copia della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90, o dichiarazione equivalente dell'installatore per gli impianti di utenza non ricadenti nel campo di applicazione di tale legge.

Poiché questa situazione si presenta critica per il cliente finale, il regolamento impone al distributore di comunicare al cliente finale con un preavviso di due giorni lavorativi:

- la data della sospensione della fornitura di gas; si vuole in tal modo dare un'ultima possibilità al cliente finale, in possesso della documentazione, di inviarla al distributore evitando l'interruzione della fornitura;
- l'addebito, tramite il suo venditore, dell'importo di 30 euro per l'intervento di sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del regolamento;
- i tempi per l'attivazione della fornitura previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 47/00, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta e non consegnata; si vuole in tal modo evidenziare che la documentazione da inviare costituisce solo il completamento della pratica di attivazione del cliente finale per il

quale il distributore ha già effettuato l'accertamento con esito positivo (in caso contrario non avrebbe attivato la fornitura di gas).

Il caso di accertamento con esito negativo è ancora più critico per il cliente finale e in generale per la sicurezza; il regolamento prevede allora che il distributore, se da una parte è tenuto a non attivare la fornitura, dall'altra debba fornire al cliente finale tutte le informazioni utili a superare i problemi che hanno provocato il rifiuto all'attivazione.

Pertanto il distributore almeno due giorni lavorativi prima della data concordata per l'attivazione, invia al venditore:

- notifica dell'esito negativo dell'accertamento;
- le motivazioni dell'esito negativo e le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
- segnalazione della necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione, corredata della documentazione di cui sopra, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.

Benché l'attuazione del Titolo II decorra dall'1 ottobre 2004, poiché il tempo intercorrente tra l'emanazione del regolamento e tale data potrebbe non essere sufficiente per tutti i distributori sia per motivi organizzativi sia per difficoltà di reperimento di accertatori, il regolamento prevede una norma transitoria che consente al distributore di avviare l'attuazione del Titolo II anche in data successiva, purché non oltre il 31 marzo 2005; in tale periodo il distributore attiva la fornitura di gas previa acquisizione del solo modulo in allegato E al regolamento, compilato e sottoscritto da un installatore (abilitato ai sensi della legge n. 46/90 se l'impianto è soggetto a tale legge) per la sezione relativa all'effettuazione di opere intese come nuova installazione.

16. Accertamenti di impianti di utenza modificati o riattivati

Il Titolo III del regolamento raccoglie le disposizioni di dettaglio per l'effettuazione degli accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati, con esclusione delle riattivazioni dei clienti finali morosi. Tale Titolo si applica anche ai casi di nuovi allacci alla rete di distribuzione del gas di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas rispetto a quello distribuito con la rete alla quale viene allacciato; infatti in tale situazione, benché l'impianto a gas sia già preesistente, l'aspetto prevalente è quello della sua modifica per renderlo idoneo ad essere alimentato con il nuovo tipo di gas distribuito a rete ed è quindi corretto attribuirgli lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

La consultazione ha evidenziato la necessità di individuare con esattezza le situazioni nelle quali il distributore è tenuto ad effettuare l'accertamento su impianti di utenza modificati. Il Titolo III regola allora in modo separato le tre seguenti situazioni:

- a) impianto di utenza modificato senza modifiche dell'allaccio richieste al distributore (modifiche dell'impianto di utenza senza interruzione della fornitura o in caso di subentro non immediato);
- b) impianto di utenza modificato a seguito di richiesta al distributore di esecuzione di nuovo allaccio o di modifica dell'allaccio esistente (spostamento del misuratore o allaccio di un impianto di utenza preesistente funzionante con altro tipo di gas);
- c) riattivazione di un impianto di utenza al quale sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità.

Il primo caso è quello che presenta la maggiore criticità, in quanto il distributore raramente viene informato delle modifiche apportate all'impianto di utenza, che potrebbe essere stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in tema di sicurezza ma diventare non più sicuro a seguito delle modifiche apportate. A differenza di quanto previsto nella versione preliminare e al fine di consentire al distributore il pieno espletamento dell'attività di accertamento degli impianti di utenza a tutela dei clienti finali, il regolamento impone all'installatore, che esegue le modifiche sull'impianto di utenza (con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria come definita dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447), di inviare al distributore copia della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati obbligatori, o di una dichiarazione equivalente per gli impianti di utenza che non ricadano nel campo di applicazione di tale legge. In tal modo il distributore è informato di tutte le modifiche apportate sugli impianti di utenza e può procedere all'accertamento della documentazione inviata dall'installatore; il costo dell'accertamento effettuato sulla documentazione inviata dall'installatore verrà riconosciuto al distributore mediante le tariffe di distribuzione, poiché si ritiene che questa situazione sia assimilabile a quella dell'accertamento sugli impianti di utenza in servizio.

Il secondo caso, riattivazione di un impianto di utenza modificato a seguito di richiesta di lavori al distributore, è del tutto simile a quello di attivazione di un impianto di utenza nuovo, fatta salva l'eventualità che non sia necessario effettuare le prove di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature (in tale situazione il cliente finale può fornire subito copia della Dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, o dichiarazione equivalente in caso di impianto di utenza non ricadente sotto tale legge, prima di avere riattivata la fornitura di gas). Pertanto il Titolo III prevede che il distributore si comporti come indicato per i nuovi allacci di impianti di utenza nuovi prevedendo anche, come documentazione indispensabile per la riattivazione, copia della Dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, o dichiarazione equivalente in caso di impianto di utenza non ricadente sotto tale legge.

Il Titolo III definisce anche gli obblighi del distributore in tutti gli altri casi di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura di gas (con esclusione delle riattivazioni per morosità); tali casi sono riconducibili alle situazioni di seguito riportate:

- sospensione da parte del servizio di pronto intervento del distributore a seguito di segnalazione di dispersione di gas a valle del punto di consegna del gas;
- sospensione effettuata dal distributore su disposizione del Comune, dell'Ente locale ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 o di altra pubblica autorità;
- sospensione a seguito di subentro non immediato.

Nel primo caso (pronto intervento per segnalazione di dispersione di gas a valle del punto di consegna), il distributore non deve effettuare l'accertamento, bensì limitarsi ad acquisire da parte del cliente finale il modulo di cui all'allegato E al regolamento, compilato e sottoscritto da un installatore (abilitato ai sensi della legge n. 46/90 se l'impianto è soggetto a tale legge) per la parte relativa alla prova di tenuta; l'Autorità ha infatti ritenuto che, essendo la sospensione della fornitura avvenuta a seguito del riscontro da parte del servizio di pronto intervento di una dispersione di gas

sull'impianto di utenza del cliente finale, la riattivazione della fornitura debba essere preceduta dalla verifica, con esito positivo, da parte di un installatore della sola tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas a valle dal punto di consegna. Solo nel caso in cui l'impianto di utenza sia stato modificato e quindi l'installatore abbia comunicato al distributore l'intervento di modifica, quest'ultimo deve effettuare l'accertamento con le modalità previste dal regolamento per gli impianti modificati.

L'Autorità ritiene che per facilitare l'attuazione del regolamento da parte del cliente finale in tale situazione sia particolarmente utile che il servizio di pronto intervento del distributore abbia a disposizione dei moduli di cui l'allegato E da lasciare al cliente finale stesso all'atto dell'eventuale sospensione della fornitura del gas.

Nel secondo caso (disposizione di sospensione della fornitura di gas da parte del Comune, dell'Ente locale ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 o di altra pubblica autorità) il distributore provvede a riattivare la fornitura solo dopo essere stato a ciò autorizzato dall'Ente o autorità che ne ha disposto la sospensione. Poiché tale autorizzazione è evidentemente subordinata ad un intervento recente di un installatore che ha rimosso le non conformità rilevate dall'Ente o autorità, modificando l'impianto, il distributore è tenuto ad effettuare l'accertamento come previsto per gli impianti di utenza modificati e riattivati.

Nel terzo caso (subentro non immediato e quindi con interruzione della fornitura) il Titolo III prevede che il distributore, fatto salvo l'accertamento sulla documentazione inviata obbligatoriamente dall'installatore, debba effettuare l'accertamento solo se la fornitura viene riattivata dopo 30 giorni solari dalla sospensione della fornitura, poiché si ritiene che nella maggior parte dei casi di riattivazione della fornitura entro 30 giorni il subentro sia collegato a un semplice cambio di conduzione dell'unità immobiliare senza modifica dell'impianto di utenza. Tuttavia, anche nel caso di riattivazione della fornitura dopo 30 giorni solari dalla sua sospensione, ai fini di una maggiore semplificazione, si prevede che l'accertamento non debba essere effettuato da parte del distributore se il proprietario dell'impianto di utenza dichiara che non è stata apportata nessuna modifica all'impianto di utenza interessato durante il periodo di interruzione della fornitura.

La riattivazione della fornitura di gas in caso di subentro non immediato costituisce comunque un caso critico; l'Autorità, se da una parte intende semplificare le procedure al fine di favorire il cambio del fornitore in tali circostanze, dall'altra, è consapevole dei rischi che possono derivare per la sicurezza da modifiche apportate agli impianti di utenza in tali situazioni e non dichiarate. La possibilità data al proprietario di dichiarare l'assenza di modifiche sul proprio impianto di utenza, nel caso di subentro oltre i 30 giorni dalla data di sospensione della fornitura, ma ancor più l'obbligo per l'installatore di dichiarare le modifiche apportate ad impianti di utenza interessati da subentro non immediato costituiscono, per l'Autorità, disposizioni del regolamento rilevanti ai fini della tutela dei clienti finali.

17. Accertamenti di impianti di utenza in servizio

Il Titolo IV del regolamento raccoglie le disposizioni di dettaglio per l'effettuazione degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio, per i quali cioè sia in essere la fornitura di gas; tale Titolo si applica anche agli impianti di utenza in caso di subentro

non immediato ma entro i 30 giorni dalla data di sospensione della fornitura, purché tali impianti non siano stati modificati.

Per gli impianti di utenza ai quali si applica il Titolo IV, sulla base degli esiti della consultazione, l'Autorità ritiene che il distributore non debba accertare la totale conformità dell'impianto di utenza alle norme tecniche vigenti bensì il rispetto di criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Il Titolo IV individua pertanto, ai fini dell'attuazione del regolamento, i seguenti criteri essenziali:

- l'idoneità della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
- l'idoneità dell'aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
- l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;
- la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
- l'idoneità dei locali ove sono ubicati l'impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.

Poiché, come evidenziato al capitolo 6, la norma tecnica UNI 10738 non risulta pienamente applicabile per la verifica degli impianti di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità, l'Autorità ritiene necessario che l'UNI valuti l'opportunità di aggiornarla oppure di pubblicare una nuova norma tecnica per la verifica del rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità degli impianti di utenza in servizio, individuati dall'Autorità con il regolamento.

L'aggiornamento della norma tecnica UNI 10738 o la nuova norma tecnica, di seguito indicata come norma di verifica degli impianti di utenza in servizio, dovrà in particolare definire la documentazione che il tecnico abilitato, incaricato dal cliente finale, rilascerà allo stesso per attestare il pieno rispetto dei sopraccitati criteri essenziali.

Ai fini dell'effettuazione degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio, il regolamento prevede che per ogni anno termico il distributore:

- individui gli impianti di utenza in servizio da sottoporre ad accertamento in modo non discriminatorio e sulla base delle informazioni in suo possesso inerenti alla sicurezza,;
- richieda ai venditori interessati i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti, con l'obbligo per i venditori di fornire tali informazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Titolo IV, tenuto conto dei suggerimenti proposti dai soggetti consultati prevede che la documentazione da richiedere da parte del distributore ai fini dell'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza in servizio sia, a differenza di quanto proposto nel documento di consultazione, che individuava tale documentazione nella Scheda di presentazione dei risultati prevista dalla norma UNI 10738, in alternativa:

- copia della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90;
- copia di una dichiarazione definita dall'UNI nella norma di verifica degli impianti di utenza in servizio di cui sopra.

Il distributore richiede la documentazione di cui sopra con lettera raccomandata A.R. ai clienti finali in base ai dati ricevuti dai venditori; l'invio al distributore da parte del

cliente finale della documentazione richiesta deve avvenire entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione scritta; a differenza di quanto proposto nel documento di consultazione, il distributore può richiedere tale documentazione ai clienti finali con impianto di utenza in servizio durante tutto l'anno termico di riferimento, e non entro il 31 marzo di ogni anno, ciò al fine di evitare fenomeni di punta per il distributore nell'espletamento di tale attività.

Poiché la richiesta scritta da parte del distributore al cliente finale con impianto di utenza in servizio della documentazione di cui sopra rappresenta un passaggio fondamentale per il cliente finale, il Titolo IV prescrive che la richiesta del distributore debba precisare in modo chiaro che:

- l'accertamento sulla documentazione inviata dal cliente finale sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
- in caso di esito positivo di tale accertamento, il distributore ne darà comunicazione scritta al cliente finale;
- in caso di esito negativo di tale accertamento, il distributore provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale;
- in caso di mancato invio della documentazione, il distributore notificherà al Comune competente per territorio, e per conoscenza al cliente finale, l'impossibilità di procedere all'accertamento dell'impianto e che, salvo diversa disposizione del Comune o invio da parte del cliente finale della documentazione, provvederà alla sospensione della fornitura di gas, quantificando il costo dell'intervento di sospensione in 30 euro addebitati tramite il venditore.

Il Titolo IV prevede in particolare che, a fronte della richiesta di invio della documentazione di cui sopra, si possano presentare le tre seguenti situazioni;

- 1) il cliente finale invia la documentazione richiesta entro i tempi stabiliti e l'accertamento, da effettuarsi da parte del distributore entro i 60 giorni solari successivi al ricevimento della documentazione, ha esito positivo; in tal caso il distributore si limita a comunicare al cliente finale l'esito positivo dell'accertamento entro i 30 giorni solari successivi all'effettuazione dell'accertamento;
- 2) il cliente finale invia la documentazione richiesta entro i tempi stabiliti e l'accertamento, da effettuarsi nei tempi sopra indicati, ha esito negativo; in tal caso il distributore sospende la fornitura di gas e comunica per iscritto al cliente finale:
 - l'esito negativo dell'accertamento;
 - le motivazioni dell'esito negativo e le non conformità alle norme tecniche vigenti in materia riscontrate;
 - la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 per gli impianti di utenza riattivati a seguito di richiesta di lavori e solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
- 3) il distributore non riceve da parte del cliente finale, entro i 180 giorni solari successivi all'invio della richiesta, la documentazione; in tal caso il regolamento prevede che, come già indicato nella richiesta, il distributore:
 - invii un sollecito con raccomandata A.R. dando al cliente finale ulteriori 30 giorni per l'invio della documentazione richiesta;

- nel caso di mancata ricezione entro i successivi 40 giorni solari dalla data di invio del sollecito della documentazione, il distributore, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza, notifichi al Comune competente per territorio, e per conoscenza al cliente finale, l'impossibilità di procedere all'accertamento dell'impianto e che, salvo diversa disposizione del Comune stesso o invio da parte del cliente finale della documentazione, provvederà alla sospensione della fornitura di gas.

Poiché il regolamento non prevede che il distributore possa procedere, come proposto nella versione preliminare, con un accertamento diretto sull'impianto di utenza in servizio nel caso di mancato invio della documentazione, nella terza situazione il distributore potrebbe sospendere la fornitura del gas non per la pericolosità dell'impianto di utenza ai fini della pubblica incolumità ma solo per mancanza della documentazione che ne attesti la non pericolosità. Il regolamento, per superare tale criticità, ha introdotto l'obbligo per il distributore di un sollecito e della successiva notifica al Comune, che tramite la possibilità della verifica diretta, di cui al paragrafo 10, ha la possibilità di constatare in loco l'eventuale pericolosità dell'impianto di utenza in questione. Inoltre il regolamento, per consentire un ravvedimento operoso da parte del proprietario dell'impianto di utenza in servizio sottoposto ad accertamento, ha previsto un allungamento dei tempi dell'iter di accertamento rispetto ai sei mesi proposti dalla versione preliminare.

A differenza della versione preliminare che proponeva una percentuale fissa pari al 10% di impianti di utenza in servizio da accertare ogni anno termico rispetto al totale dei clienti finali allacciati all'impianto di distribuzione al 31 dicembre dell'anno precedente, il regolamento, sulla base delle osservazioni pervenute, prevede che, per ogni anno termico e per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione, il distributore abbia l'obbligo di effettuare accertamenti su un numero di impianti in servizio tale da rispettare le percentuali indicate in Tabella 3. In particolare:

- la percentuale minima mira a garantire una base minima di accertamento del parco degli impianti in servizio a livello nazionale; per rendere più efficace la disposizione è prevista dal regolamento una penale di 250 euro per ogni accertamento o tentato accertamento mancante per il raggiungimento della percentuale minima; il distributore non è tenuto al pagamento delle penali qualora possa dimostrare che tale mancato rispetto della percentuale minima dipende dall'assenza nell'impianto di distribuzione di un numero sufficiente di impianti di utenza in servizio per i quali non sia stato effettuato l'accertamento negli ultimi dieci anni termici (ad esempio nel caso di un impianto di distribuzione avviato da poco nel quale tutti gli impianti di utenza sono già stati accertati negli ultimi anni all'atto della loro attivazione);
- la percentuale massima mira a contenere entro un tetto massimo l'impatto a tariffa degli accertamenti sugli impianti in servizio; pertanto ogni accertamento o tentato accertamento che eccede la percentuale massima non può essere conteggiato dal distributore nel calcolo per la copertura dei costi mediante le tariffe di distribuzione.

Tabella 3 – Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio

Anno termico	Percentuale minima obbligatoria annua	Percentuale massima annua ai fini del riconoscimento a tariffa
2006-2007	1%	3%
2007-2008	2%	4%
successivi	3%	5%

Al raggiungimento delle percentuali concorrono sia gli accertamenti effettuati sia quelli impediti su impianti di utenza in servizio .

In analogia a quanto stabilito dalla deliberazione n. 236/00 per la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione, il distributore ha l'obbligo di rispettare le percentuali indicate nella Tabella 3 per ogni impianto di distribuzione da esso gestito. Nel caso in cui uno stesso impianto di distribuzione sia gestito da più distributori, il distributore ha l'obbligo di rispettare tali percentuali minime in relazione alla porzione di impianto gestita.

Il Titolo IV prevede una norma nel caso di subentro di un nuovo distributore nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso: in tal caso il distributore uscente e il distributore subentrante sono tenuti al rispetto delle percentuali di alla Tabella 3 in proporzione al periodo di gestione, definito all'articolo 1, lettera r), del regolamento.

La Tabella 3 definisce una forcella di valori percentuali crescente nel primo biennio termico di attuazione del regolamento, rispetto agli anni termici successivi, per rispondere alla richiesta dei soggetti consultati di una maggiore gradualità di attuazione per gli impianti in servizio rispetto a quella presentata nella versione preliminare.

La conferma della base territoriale costituita dall'impianto di distribuzione o dalla porzione di impianto per gli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio comporta una sostanziale differenza nel regolamento rispetto a quanto previsto per gli altri impianti di utenza: infatti, mentre per i nuovi allacci di impianti di utenza nuovi e per gli impianti di utenza modificati o riattivati il distributore è tenuto sempre al rispetto del regolamento in ogni comune da esso gestito, per gli impianti in servizio il distributore può decidere su quali comuni effettuare gli accertamenti al fine del rispetto delle percentuali in una logica di ottimizzazione dei costi.

18. Riepilogo delle disposizioni del regolamento

Per una migliore comprensione del regolamento e per una sua più facile attuazione vengono riportate sinteticamente in Tabella 4 le principali disposizioni da esso introdotte. Nella Tabella 5 vengono invece riproposte le possibili situazioni degli impianti di utenza e in quali articoli del regolamento vengono definite le regole per ciascuna di esse.

Tabella 4 – Principali disposizioni del regolamento

Periodo di riferimento	Anno termico dall'1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo	
Impianti di utenza a gas interessati	Tutti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi e artigianali	
Gas distribuiti a rete interessati	Tutti	
Accertamenti documentali effettuati dal distributore	Documentazione da sottoporre ad accertamento: copia della Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90, Dichiarazione di cui alla nuova norma UNI per la verifica degli impianti di utenza in servizio; allegati A, B, C e D del regolamento completi degli allegati obbligatori	
Verifiche con sopralluogo effettuate dai Comuni	A campione sugli impianti di utenza accertati dal distributore nell'anno termico precedente e sugli impianti di utenza per i quali il distributore abbia inviato la notifica per mancato invio della documentazione da parte dei clienti finali	
Tempi di attivazione della fornitura	Aumentati di 5 giorni lavorativi rispetto alla deliberazione n. 47/00	
Accertamenti in occasione dell'attivazione della fornitura	Su impianti di utenza nuovi	Con esito positivo dell'accertamento; dopo 30 giorni solari il cliente finale deve consegnare la Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente, per gli impianti non soggetti alla legge n. 46/90, pena la sospensione della fornitura
	Su impianti di utenza modificati e riattivati	<ul style="list-style-type: none"> • Per impianti riattivati a seguito di richiesta di lavori, come per gli impianti di utenza nuovi • Per impianti riattivati a seguito di pronto intervento, viene richiesto l'allegato E • Per impianti riattivati a seguito di richiesta del Comune, Ente di cui al 16.6 del decreto legislativo n. 164/00 o altra autorità, come per gli impianti di utenza nuovi • Per i subentri non immediati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oltre i 60 giorni, dietro presentazione di dichiarazione del proprietario di assenza di modifiche ▪ Entro i 30 giorni sempre in assenza di modifiche; in caso di modifiche comunicate dall'installatore, come per gli impianti di utenza nuovi
Accertamenti su impianti di utenza modificati senza interruzione della fornitura o modificati in caso di subentro non immediato	Accertamento sulla documentazione che l'installatore è tenuto ad inviare al distributore	
Accertamenti su impianti di utenza in servizio	<p>Il distributore richiede per ogni anno e per ogni impianto di distribuzione su dati forniti dai venditori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anno 2006-2007: min 1%, max 3% • Anno 2007-2008: 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta della documentazione entro 150 giorni; • Sollecito dopo 180 giorni con richiesta entro 30 giorni; • Notifica al Comune dopo 40 giorni per sospensione dopo 60 giorni, salvo disposizione del Comune o invio della documentazione

	<p>min 2%, max 4%</p> <ul style="list-style-type: none"> Anni termici successivi: min 3%, max 5% 	
Sospensione della fornitura	<ul style="list-style-type: none"> In caso di esito negativo dell'accertamento In caso di mancato invio della Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente entro 30 giorni dall'attivazione della fornitura In caso di mancato invio della Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o della Dichiarazione di cui alla norma di verifica degli impianti di utenza in servizio 	Comunicazione all'eventuale venditore e all'eventuale soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore di gas
Requisiti tecnico-professionali del personale tecnico incaricato per gli accertamenti	Personale tecnico dipendente	Requisiti previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90
	Personale tecnico esterno	Iscrizione nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Mica 6 aprile 2000
Norme tecniche di riferimento	Norme Uni o Cei e linee guida Cig per la corretta compilazione della documentazione di legge	
Tutela della concorrenza	Criteri di incompatibilità per l'accertatore rispetto al singolo impianto da accertare	Esserne il progettista, esserne l'installatore, esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni precedenti, esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni precedenti, esserne il proprietario, il conduttore o essere l'amministratore dell'immobile
	Scelta degli accertatori	Se personale esterno, dandone informazione agli Ordini e Collegi della provincia
	Utilizzo delle informazioni	Le informazioni possono essere utilizzate solo dal distributore e dagli Enti competenti, su loro richiesta

Copertura dei costi	Accertamenti su impianto di utenza nuovi, modificati con interruzione della fornitura e riattivati (con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle modifiche in caso di subentro non immediato)	Con addebito ai venditori degli importi unitari in funzione della tipologia di impianti di utenza (40, 50 e 60 euro)
	Accertamenti su impianti di utenza modificati senza interruzione della fornitura, con modifiche in caso di subentro non immediato, su impianti in servizio e per verifiche effettuate dai Comuni	Mediante tariffe di distribuzione
	Intervento di sospensione della fornitura a seguito del regolamento	Addebito ai venditori di 30 euro
Obblighi di comunicazione del distributore	All'Autorità e ai Comuni	Entro il 31 dicembre di ogni anno
Tempi di decorrenza	Impianti di utenza nuovi	Dall'1 ottobre 2004, con possibilità di posticipo fino al 31 marzo 2005
	Impianti di utenza modificati e riattivati	Dall'1 ottobre 2005
	Impianti di utenza in servizio	Trascorsi almeno 6 mesi dalla pubblicazione della norma di verifica degli impianti di utenza in servizio e comunque dall'1 ottobre 2006

Tabella 5 - Riepilogo delle situazioni nelle quali può trovarsi un impianto di utenza

		Lato cliente finale								
		Impianto di utenza non allacciato		Impianto di utenza allacciato						
		Funzionante con altro tipo di gas	Funzionante con combustibile non gassoso	Con fornitura attiva	Modifica senza interruzione fornitura	Modifica che richiede la modifica dell'allaccio	Con fornitura sospesa per pronto intervento	Con fornitura sospesa per richiesta 16.6, Comune o altro	Con fornitura sospesa per morosità	Con fornitura sospesa per subentro non immediato
Lato distributore	Nuovo allaccio	Titolo III Impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas Art.22	Titolo II Impianto di utenza nuovo Art. 16							
	Modifica allaccio				Titolo III Impianto di utenza in servizio modificato Artt. 20 e 21	Titolo III Impianto di utenza modificato a seguito di lavori Art. 22	Tutolo III Impianto di utenza riattivato Articolo 23.1	Tutolo III Impianto di utenza riattivato Articolo 23.2	Titolo III Escluso esplicitamente dal regolamento	oltre i 30 gg con dichiarazione proprietario 23.3 lett. a) (i) impianto di utenza in servizio oltre i 30 gg e modificato o assenza dichiarazione proprietario impianto di utenza modificato 23.3 lett. a) (ii) entro i 30 gg impianto di utenza in servizio 23.3 lett. b)
	Fornitura attiva			Titolo IV	Vedi sopra					

19. Modifiche a precedenti provvedimenti dell'Autorità

L'entrata in vigore del regolamento richiede adeguate modifiche a tre provvedimenti dell'Autorità:

- 1) la deliberazione n. 47/00, in quanto si rende necessario allungare i tempi massimi di attivazione della fornitura per consentire al distributore l'effettuazione degli accertamenti; il regolamento modifica pertanto la tabella 1 dell'articolo 21 della deliberazione n. 47/00 incrementando di 5 giorni lavorativi i precedenti tempi massimi;
- 2) la deliberazione n. 237/00, in quanto l'entrata in vigore del regolamento comporta il superamento definitivo del meccanismo provvisorio di riconoscimento dei costi per gli interventi di promozione della sicurezza degli impianti di utenza; il regolamento sopprime quindi a partire dall'1 luglio 2004 l'articolo 11, comma 2, della deliberazione n. 237/00;
- 3) la deliberazione n. 64/00, che viene abrogata dall'1 luglio 2004 come conseguenza di quanto indicato al punto 2), essendo tale deliberazione attuativa dell'articolo 11, comma 2, della deliberazione n. 237/00; a tal fine il regolamento detta anche una norma transitoria stabilendo che gli eventuali importi incassati in eccesso nell'anno termico 2003-2004 e relativi ad interventi di promozione della sicurezza degli impianti di utenza sono portati in detrazione nella componente PC dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 237/00 nella proposta tariffaria relativa all'anno termico successivo.

Quanto detto ai punti 2) e 3) non elimina comunque le competenze dei Comuni sulla sorveglianza dell'attuazione della legge n. 46/90 sulla base delle comunicazioni ricevute dal distributore, in attuazione del regolamento, e la possibilità di finanziare interventi sugli impianti di utenza connessi all'attività di accertamento del distributore e alle verifiche da essi effettuate in attuazione del regolamento, attraverso gli importi messi a disposizione dei Comuni dall'articolo 10, comma 1, della deliberazione n. 237/00, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura di gas per i clienti finali in condizioni economiche disagiate, anziani e disabili.

20. Tempi di attuazione del regolamento

Per quanto riguarda i tempi di attuazione del regolamento, l'Autorità ha tenuto conto delle richieste pervenute da gran parte dei soggetti di assicurare una adeguata gradualità nell'attuazione del regolamento soprattutto per quanto riguarda gli accertamenti degli impianti di utenza in servizio.

Pertanto a differenza di quanto proposto nel documento per la consultazione il regolamento prevede che :

- le disposizioni contenute nei Titoli I e V entrino in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento salvo diversa indicazione negli articoli;
- le disposizioni contenute nei Titoli II, relative agli impianti di utenza nuovi, entrino in vigore dall'1 ottobre 2004; il Titolo II prevede comunque una norma transitoria che consente al distributore di avviarne l'attuazione anche in data successiva, purché non oltre il 31 marzo 2005;
- le disposizioni contenute nei Titoli III, relative agli impianti di utenza modificati e riattivati, entrino in vigore dall'1 ottobre 2005; ciò perché l'attività di

accertamento degli impianti di utenza modificati o riattivati si presenta in generale più complessa di quella per impianti di utenza nuovi e tale termine dovrebbe consentire un adeguato periodo di preparazione per i distributori in linea peraltro con le indicazioni fornite dai soggetti consultati;

- le disposizioni contenute nel Titolo IV, relative agli impianti di utenza in servizio, entrino in vigore dall'1 ottobre 2006, prevedendo che esse non si applichino nei comuni ove sia in corso il periodo di avviamento; poiché la consultazione ha evidenziato l'esigenza che la norma tecnica per la verifica degli impianti di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità sia pubblicata dall'Uni almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore del Titolo IV, tale norma dovrà essere resa disponibile dall'Uni entro il 31 marzo 2006.

Infine, la grande frammentazione del settore della distribuzione del gas e la presenza di un elevato numero di distributori di piccole dimensioni ha suggerito di prevedere nel regolamento una adeguata gradualità di avvio per tali distributori prevedendo per essi il differimento di un anno dei tempi di attuazione previsti dal regolamento.

21. Valutazioni di impatto

Di seguito vengono esaminati i possibili effetti derivanti dall'emanazione del regolamento su:

- a) effetti di carattere generale sui diversi soggetti interessati dal regolamento;
- b) numero di impianti di utenza sottoposti ad accertamento rispetto al parco totale;
- c) numero di impianti di utenza verificati con sopralluogo dai Comuni;
- d) costo medio per cliente finale a tariffa;
- e) fabbisogno di personale tecnico per gli accertamenti.

Effetti generali del regolamento

Come già detto nei precedenti paragrafi, il regolamento comporterà un rafforzamento nell'attuazione della legge n. 46/90 ed in particolare del ruolo riconosciuto per legge agli installatori: il regolamento, infatti, conferma la responsabilità dell'installatore nel rilascio al cliente finale, quale suo committente, delle dichiarazioni di legge, in assenza delle quali sarebbe negato da parte del distributore l'avvio della fornitura di gas.

Inoltre, il sapere che la dichiarazione compilata verrà esaminata da parte di altro personale tecnico qualificato e conservata da parte del distributore comporta per l'installatore:

- 1) la consapevolezza che si potrà risalire, anche in tempi successivi, alle sue responsabilità in veste di realizzatore dell'impianto di utenza;
- 2) la necessità di un suo costante aggiornamento per evitare che una dichiarazione rilasciata a sua firma, completa di tutti gli allegati di legge, attesti che l'impianto realizzato sia in qualche misura non conforme alle norme tecniche vigenti in tema di sicurezza.

Il regolamento rafforzerà anche il ruolo fondamentale dei Comuni, già conferito per legge ad essi, di verifica dell'attuazione della legislazione in tema di sicurezza: l'aver riservato ai Comuni l'effettuazione delle verifiche favorirà una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti, ciascuno per la sua competenza, in un contesto che assicura l'imparzialità di trattamento.

L'attuazione del regolamento comporterà per i clienti finali un miglioramento della sicurezza dei loro impianti attraverso la sistematicità degli accertamenti con costi che verranno socializzati, almeno per quanto riguarda gli impianti in servizio, che costituiscono la parte più consistente del parco. Tutto ciò evitando inutili duplicazioni di controlli diretti sugli impianti, dato che le verifiche saranno effettuate da un ente, il Comune, che già ne ha la competenza per legge.

Saranno anche create nuove opportunità di lavoro per installatori e per professionisti là dove verrà richiesta la verifica dell'impianti in servizio sulla base della norma che l'Uni pubblicherà nel rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità individuati dal regolamento.

Infine, verranno valorizzate le professionalità interne ai distributori per l'effettuazione degli accertamenti, consentendo di avviare una nuova stagione di collaborazione tra gli stessi distributori e gli installatori, nel rispetto dei rispettivi ruoli, in un contesto di maggiore chiarezza e di migliore definizione dei confini delle responsabilità.

Impianti di utenza sottoposti ad accertamento

Per la valutazione di impatto del regolamento sotto tale aspetto si formulano le seguenti ipotesi desunte da dati in possesso dell'Autorità e da valutazioni medie di settore:

- che i clienti finali allacciati al 30 settembre del 2004 soggetti al regolamento siano 17.300.000 e che l'andamento delle attivazioni sia quello indicato in Tabella 6;
- che almeno il 30% dei distributori, come peso di clienti finali allacciati rispetto al totale al 30 settembre dell'anno termico precedente (di seguito: numero totale dei clienti finali allacciati), si avvalga della possibilità di avviare gli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi dall'1 aprile 2005;
- che le riattivazioni siano pari per ogni anno termico all'1,5% del numero totale dei clienti finali allacciati;
- che i subentri non immediati siano per ogni anno termico pari al 70% delle riattivazioni della fornitura e che di essi circa il 10% sia accompagnato da modifiche dell'impianto di utenza;
- che le modifiche apportate su impianti di utenza senza l'interruzione della fornitura siano per ogni anno termico pari allo 0,3% del numero totale dei clienti finali allacciati.

Dall'esame dei dati riportati in Tabella 6 si evidenzia come l'introduzione del regolamento comporterà l'accertamento di circa 6 milioni di impianti di utenza pari a circa un terzo del parco di impianti di utenza previsto al 30 settembre del 2010.

Impianti di utenza verificati con sopralluogo da parte dei Comuni

Per la valutazione di impatto del regolamento si ipotizza che circa l'80% dei Comuni aderisca alla facoltà di avvalersi del contributo, tenuto conto che con ogni probabilità una parte di Comuni di piccole dimensioni inizieranno ad avvalersi di tale facoltà in un secondo momento.

Dall'esame dei dati riportati in Tabella 7 si evidenzia come l'introduzione del regolamento comporterà l'effettuazione da parte dei Comuni di oltre 180.000 verifiche effettuate su impianti di utenza accertati dai distributori o per i quali il cliente finale non abbia fatto pervenire la documentazione richiesta per l'accertamento, pari al 3,2% degli accertamenti effettuati dai distributori nel periodo 2004-2011.

Costo medio per cliente finale a tariffa

Per la valutazione di impatto del regolamento sotto tale aspetto si formulano le seguenti ipotesi:

- che i costi, sia di effettuazione degli accertamenti sia dei contributi erogati al Comune siano conteggiati dal distributore nelle proposte tariffarie presentate nell'anno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti e di erogazione dei contributi ai Comuni;
- che le tariffe approvate vengano applicate ai clienti finali nell'anno termico successivo a quello di presentazione delle proposte;
- che, tenuto conto che gli impianti di utenza appartenenti alla prima tipologia raggiungono quasi il 98% del totale degli impianti di utenza di nuova realizzazione, l'importo unitario medio ponderato sulle tipologie di impianti di utenza accertati sia pari a 42 euro.

Dall'esame dei dati riportati in Tabella 8 si evidenzia come l'introduzione del regolamento comporterà un aumento delle tariffe solo a partire dall'anno termico 2007-2008 e che a regime sarà circa di 2 euro all'anno in media per cliente finale, dei quali 0,12 euro dovuti alle verifiche con sopralluogo effettuate dai Comuni.

Fabbisogno di personale tecnico per gli accertamenti

Per la valutazione di impatto del regolamento sotto tale aspetto si formulano le seguenti ipotesi desunte da dati in possesso dell'Autorità e da valutazioni medie di settore:

- che ogni accertatore sia in grado di accertare in via documentale ogni anno 1.320 impianti di utenza;
- che il 30% degli accertatori sia reperito dai distributori presso il personale dipendente in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Dall'esame dei dati riportati in Tabella 9 si evidenzia come l'introduzione del regolamento comporterà un fabbisogno di circa 1000 accertatori a regime, dei quali il 70% esterni, ma con una gradualità che si ritiene compatibile con le professionalità già presenti nel settore.

Il Direttore dell'Area Consumatori
dott. Roberto Malaman

Tabella 6 – Impianti di utenza accertati dai distributori nel periodo 2004-2011

		impianti di utenza nuovi		impianti di utenza riattivati e modificati							impianti di utenza in servizio		totale impianti di utenza		
n. impianti di utenza al 30 settembre dell'anno termico precedente (a)	anno termico	n. totale impianti di utenza nuovi (b)	n. impianti di utenza nuovi accertati (c)	impianti di utenza riattivati					impianti di utenza modificati (i)	n. impianti riattivati e modificati con accertamento (l)	% impianti utenza in servizio accertati (m)	n. impianti utenza in servizio accertati (n)	n. totale impianti di utenza accertati (o)	% impianti di utenza accertati sul totale (p)	
				n. totale impianti utenza riattivati (d)	impianti di utenza con subentro non immediato		n. impianti utenza riattivati a seguito pronto intervento a valle del punto di consegna (g)	n. impianti utenza riattivati art. 22 e 23.2 (h)							n. impianti utenza modificati senza interruzione della fornitura (i)
					n. impianti utenza riattivati a seguito subentro non immediato (e)	di cui n. impianti utenza riattivati a seguito subentro non immediato con modifiche (f)									
17.300.000	2004-2005	300.000	255.000 ⁵									255.000	1,47%		
17.600.000	2005-2006	280.000	280.000	264.000	184.800	18.480	25.000	54.200	52.800	125.480		405.480	2,30%		
17.880.000	2006-2007	260.000	260.000	268.200	187.740	18.774	25.000	55.460	53.640	127.874	2%	357.600	745.474 4,17%		
18.140.000	2007-2008	240.000	240.000	272.100	190.470	19.047	25.000	56.630	54.420	130.097	3%	544.200	914.297 5,04%		
18.380.000	2008-2009	220.000	220.000	275.700	192.990	19.299	25.000	57.710	55.140	132.149	4%	735.200	1.087.349 5,92%		
18.600.000	2009-2010	200.000	200.000	279.000	195.300	19.530	25.000	58.700	55.800	134.030	5%	930.000	1.264.030 6,80%		
18.800.000	2010-2011	180.000	180.000	282.000	197.400	19.740	25.000	59.600	56.400	135.740	5%	940.000	1.255.740 6,68%		
		1.680.000	1.635.000	1.641.000	1.148.700	114.870	150.000	342.300	328.200	785.370		3.507.000	5.927.370 31,53%		

⁵ Pari al 70% di (b) sommato a 6/12 del 30% di (b) (il 30% dei distributori si avvalgono della moratoria di sei mesi e quindi attua il regolamento per 6 mesi di 12).

Tabella 7 – Verifiche effettuate dai Comuni nel periodo 2004-2011 su impianti di utenza accertati dai distributori

anno termico	n. totale impianti di utenza accertati dai distributori (a)	n. totale impianti di utenza verificati dai Comuni (b)	percentuale di impianti di utenza verificati dai Comuni (c) [(b)/(a) dell'anno termico precedente] x 100
2004-2005	255.000		
2005-2006	405.480	10.200	2,5%
2006-2007	745.474	16.219	2,2%
2007-2008	914.297	29.819	3,3%
2008-2009	1.087.349	36.572	3,4%
2009-2010	1.264.030	43.494	3,4%
2010-2011	1.255.740	50.561	4,0%
	5.927.370	186.865	3,2%⁶

⁶ Calcolato sul numero totale delle verifiche effettuate dai Comuni rispetto al numero totale degli impianti di utenza accertati dai distributori nel periodo 2004-2011.

Tabella 8 – Impatto a tariffa di distribuzione dei costi degli accertamenti effettuati dai distributori e delle verifiche dei Comuni

n. impianti di utenza al 30 settembre dell'anno termico precedente (a)	anno termico	n. impianti utenza riattivati a seguito subentro non immediato con modifiche (b) (f) Tab.1	n. impianti utenza modificati senza interruzione della fornitura accertati (c) (i) Tab.1	n. impianti utenza in servizio accertati (d) (n) Tab.1	n. totale accertamenti da conteggiare ai fini tariffari (e) (b)+(c)+(d) dell'anno termico precedente	importi a tariffa per impianti di utenza in servizio accertati (f) [(e) dell'anno termico precedente] x 42	costo medio degli accertamenti su impianti di utenza in servizio a tariffa per cliente finale (g) (f)/(a)	totale impianti di utenza verificati dai Comuni a tariffa (h) (b) dell'anno termico precedente Tab.2	importi a tariffa dei contributi ai Comuni (i) [(e) dell'anno termico precedente] x 60	costo medio delle verifiche dei Comuni a tariffa per cliente finale (l) (i)/(a)	costo medio degli accertamenti e delle verifiche dei Comuni a tariffa per cliente finale (m) (g)+(l)
17.300.000	2004-2005	-									
17.600.000	2005-2006	18.480	52.800								
17.880.000	2006-2007	18.774	53.640	357.600	71.280			10.200			
18.140.000	2007-2008	19.047	54.420	544.200	430.014	€ 2.993.760,00	€ 0,17	16.219	€ 612.000,00	€ 0,03	€ 0,20
18.380.000	2008-2009	19.299	55.140	735.200	617.667	€ 18.060.588,00	€ 0,98	29.819	€ 973.152,00	€ 0,05	€ 1,04
18.600.000	2009-2010	19.530	55.800	930.000	809.639	€ 25.942.014,00	€ 1,39	36.572	€ 1.789.137,60	€ 0,10	€ 1,49
18.800.000	2010-2011	19.740	56.400	940.000	1.005.330	€ 34.004.838,00	€ 1,81	43.494	€ 2.194.312,80	€ 0,12	€ 1,93
		114.870	328.200	3.507.000	2.933.930	€ 81.001.200,00		136.304	€ 5.568.602,40		

Tabella 9 – Fabbisogno di personale tecnico esterno da incaricare per gli accertamenti

n. impianti di utenza al 30 settembre dell'anno termico precedente	anno termico	n. totale impianti di utenza accertati	n. totale accertatori necessari	n. totale personale esterno necessario per accertamenti
17.300.000	2004-2005	255.000	193	135
17.600.000	2005-2006	405.480	307	215
17.880.000	2006-2007	745.474	565	395
18.140.000	2007-2008	914.297	693	485
18.380.000	2008-2009	1.087.349	824	577
18.600.000	2009-2010	1.264.030	958	670
18.800.000	2010-2011	1.255.740	951	666
		5.927.370		